

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domande di urgenza. — Omaggi. — Congedi. — Convalidamento di un'elezione. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione dei feudi in Lombardia — Emendamenti diversi all'articolo 2, già svolti — Riassunto responsivo del relatore Restelli in appoggio delle proposte della Giunta — Parole del deputato D'Ondes-Reggio, Pisanelli e Cavour G., in appoggio dei loro emendamenti — Adesione del guardasigilli all'aggiunta del deputato G. Di Cavour — È accettata dal relatore, e rigettata dai deputati Gadda e Cuzzetti — Reiezione degli emendamenti D'Ondes-Reggio e Mayr — Il progetto del Ministero, abbandonato dal guardasigilli, è ripreso dal deputato Michelini, e rigettato — Si approva l'aggiunta del deputato G. Cavour e l'art. 2 — Si approva l'articolo 3 — La prima parte del 4° è combattuta dal relatore e sostenuta dal deputato Pisanelli, e soppressa — L'articolo è approvato — Obbiezioni del presidente del Consiglio sul 5° — Parlano il guardasigilli, ed i deputati Restelli, Panattoni e Mosca — L'articolo non è soppresso — Proposizione soppressiva del deputato Fiorenzi, appoggiata dal deputato Regnoli e Marchese, ed approvata — Si approva pure quella del deputato Valerio, e l'intero art. 5 — Parlano sul 6° i deputati Trezzi, Mosca, Chiaves, Turati e Castelli — Approvazione dell'aggiunta Trezzi, emendata dal ministro, e dell'articolo 6° — Volazione ed approvazione dell'intero progetto. — Presentazione di un disegno di legge del deputato Musumeci, e di altri, per modificazioni al decreto del luogotenente di Sicilia sul nuovo ordinamento giudiziario.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7110. Patxot Raffaele, da Napoli, rappresenta i servigi prestati per il periodo di trentacinque anni, i danni sofferti per allegate persecuzioni politiche, e chiede di essere promosso a un grado superiore.

7111. Le direttrici del reale istituto di educazione in Napoli si lagnano delle determinazioni di quel dicastero della pubblica istruzione, concernenti la riforma di esso stabilimento, e del progettato rinvio della massima parte delle maestre e delle inservienti.

7112. Settecento abitanti di Grosseto e di altri comuni limitrofi fanno istanza perchè nell'ordinamento territoriale la provincia di Grosseto sia rilasciata e rispettata quale si trova attualmente, distinta da ogni altra.

7113. Capuano Antonio, secondo nocchiere della regia marina, attualmente in Genova, ammogliato con prole e malaticcio, domanda di essere collocato a riposo e pensionato, oppure di essere addetto al servizio del porto in Livorno sua patria.

7114. Il deputato Liborio Romano sottopone al giudizio della Camera un progetto di legge redatto dal generale De Sauget, intorno alle pensioni e agli assegnamenti da accordarsi agli ufficiali dell'esercito borbonico.

(Il deputato Marvaso presta giuramento.)

MASSARI. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Colla petizione 7111 le maestre del regio istituto di educazione in Napoli si lagnano delle disposizioni emanate dal dicastero della pubblica istruzione, concernente la riforma di esso stabilimento.

Siccome i provvedimenti, contro i quali queste maestre protestano, debbono andar in vigore il giorno 14 giugno,

così, a nome mio e dell'onorevole deputato Bonghi, prego la Camera di voler decretare l'urgenza di questa petizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà dichiarata d'urgenza la petizione 7111.

(È dichiarata d'urgenza.)

L'onorevole Morandini ha facoltà di parlare.

MORANDINI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7112, presentata dagli abitanti di Grosseto, i quali chiedono che sia rispettata l'esistenza di quella provincia, ch'è una delle più vaste del regno.

La ragione dell'urgenza è di per sè manifesta, dovendosi fra non molto il Parlamento occupare della ripartizione territoriale.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà decretata d'urgenza la petizione 7112.

(È decretata d'urgenza.)

ROBECCHI iuniore. Prego la Camera a voler decretare l'urgenza per la petizione 7099. Questa petizione è in stretta correlazione colla legge comunale, poichè tende a stabilire che il servizio sanitario dei comuni per i poveri sia dichiarato obbligatorio, affinchè i comuni debbano stabilire nel loro bilancio un assegnamento per questi medici-condotti.

L'urgenza di questa petizione è manifesta, poichè, oltre all'importanza dell'argomento che ha rapporto colle più gravi questioni dell'igiene pubblica e del servizio sanitario del regno, è necessario anche d'altra parte che questa petizione sia riferita in tempo utile, onde possa essere inviata alla Commissione della Camera, la quale si occuperà della legge comunale e provinciale.

(È decretata d'urgenza.)

MACCABRUNI. Domando che sia pure dichiarata d'urgenza la petizione 7072 per le stesse ragioni che hanno fatto testè dichiarare d'urgenza la petizione cui accennava l'onorevole Robecchi.

(È decretata d'urgenza.)

OMAGGI E CONGEDI.

PRESIDENTE. Il signor Rocco Escalona, da Napoli, fa omaggio di due esemplari di una memoria: *Studi e proposte sopra un nuovo diritto fra la Chiesa e lo Stato.*

N. N. Alcuni esemplari: *Considerazioni sulla nota del ministro dell'interno per l'ordinamento amministrativo e finanziario del regno — Disceramento amministrativo del regno d'Italia.*

Il professore di diritto, giudice nella gran Corte civile di Palermo, Diego Orlando, fa omaggio di 150 esemplari di una *Memoria sull'ordinamento a darsi al Codice civile italiano.*

L'editore cavaliere Botta fa omaggio del secondo volume della *Economia politica del medio evo*, del senatore del regno commendatore Luigi Cibrario.

450 copie di *Estratto dal processo verbale dell'adunanza generale tenuta in Firenze il 25 aprile 1861 dagli azionisti delle strade ferrate livornesi.*

Darò lettura di un dispaccio del ministro delle finanze, trasmesso al presidente della Camera dei deputati:

« Si onora il sottoscritto di accompagnare all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati due esemplari del *Bilancio passivo delle provincie napoletane per l'anno 1861*, che soli si hanno disponibili presso questo Ministero, non senza osservare che oggi stesso fu per via telegrafica sollecitato il segretario generale di Stato in Napoli a trasmettere quel maggior numero di copie, di cui, con nota dell'11 aprile scorso, esso riservavasi la spedizione, per essere distribuiti agli onorevoli membri della Camera e del Senato, e che il sottoscritto, non vedendo arrivare, riputava già spediti direttamente all'indicata destinazione. »

PRESIDENTE. Questi esemplari saranno trasmessi alla Commissione delle finanze.

Il deputato Bravi chiede un congedo di tre o quattro settimane.

(È accordato.)

Il deputato Giuseppe Leonetti chiede un congedo di un mese per affari urgenti di famiglia.

(È accordato.)

Se vi sono deputati che abbiano a riferire sopra elezioni, li invito a salire alla tribuna.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

FENZI, relatore. Incaricato dal VII ufficio, ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Montecorvino.

Questo collegio si divide in tre sezioni: Montecorvino, San Cipriano, Eboli. Il numero totale degli elettori iscritti è di 682. Alla prima votazione, che ebbe luogo il 7 aprile, intervennero 279, e i voti si ripartirono così:

Il signor Ulisse De Dominicis 143, il signor Gabrieli Fabrizi Nicolò 85, il signor Luciani Matteo 51, voti dispersi 21, nulli 1.

Non avendo alcuno dei candidati ottenuta la maggioranza, ebbe luogo il 14 la votazione di ballottaggio, alla quale intervennero 518 elettori. Il signor De Dominicis Ulisse ebbe 167 voti, il signor Nicolò Fabrizi 150; un voto fu dichiarato nullo.

Il signor De Dominicis fu quindi proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari; non vi sono né proteste né osservazioni; quindi, a nome del VII ufficio, propongo alla Camera di convalidare l'elezione del signor Ulisse De Dominicis a deputato del collegio di Montecorvino.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEUDI IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

La discussione sull'articolo 2 è stata chiusa ieri. Ora i dibattimenti vertono unicamente sugli emendamenti che sono stati presentati.

Ne do lettura. Il primo è del deputato D'Ondes, in questi termini:

« La piena e libera proprietà de' beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti de' feudi, o aventi diritto all'investitura; per l'altra metà in coloro che saranno i loro successori, secondo la legge comune delle successioni. »

L'altro è del deputato Gustavo Di Cavour.

All'articolo 2 proposto dalla Commissione si aggiungerebbe il seguente alinea:

« Nel caso però in cui esista un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche ulteriore primo chiamato e nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, sarà ad esso attribuita di pien diritto la terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

In terzo luogo leggerò quello del deputato Trezzi:

« I detti beni si riterranno assolutamente liberi nelle persone dei rispettivi possessori, siano questi i chiamati al feudo dalle investiture o dalla legge feudale, siano terzi che li tengano in forza di titoli atti per diritto civile a trasferire la proprietà. »

Viene in quarto luogo l'emendamento del deputato Pisanelli come aggiunta all'articolo 2 della Commissione:

« Ove però costoro avessero dipendenti che fossero i primi chiamati, e che alla pubblicazione della presente legge si trovassero collocati in matrimonio o vedovi con figli, spetterà al primo o a' primi chiamati la proprietà di una terza parte de' beni soggetti a vincolo feudale. »

A questo emendamento il deputato Pisanelli aggiunge l'alinea dell'articolo 2 del progetto ministeriale:

DI CAVOUR G. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Mi permetta; ve ne sono ancora altri due.

L'emendamento del deputato Ninchi è nei seguenti termini:

« I beni feudali diventano liberi, riservata la sostituzione a favore del più vicino chiamato che esista al tempo dell'applicazione della presente legge, ai suoi superstiti alla morte dell'attuale possessore. »

Ultimo emendamento, all'articolo 2, viene quello del signor Mayr, che consiste nel sostituire la parola *metà* dei beni, alle parole *due terzi* e *terzo* dell'articolo 2, proposto dal Ministero.

L'onorevole signor Gustavo di Cavour ha la parola sull'ordine della discussione.

DI CAVOUR G. Secondo gli usi costanti parlamentari si devono mettere ai voti prima gli emendamenti che più si scostano dalla proposta primitiva. Io credo pertanto che, la Camera avendo adottato per base la proposta della Commissione, si devono. . . .

Voci. No! no! quella del Ministero.

PRESIDENTE. Scusi, la Camera ha preso per base il progetto del Ministero, dimodochè il progetto della Commissione viene come emendamento alla legge.

DI CAVOUR G. Allora cade la proposta che volevo fare; poichè io aveva capito che si fosse preso per base la proposta della Commissione.

In questo caso bisognerà che questi emendamenti vengano classificati in altro modo, giacchè credo che sarà difficile il dire quali siano quelli che si scostano più dal principio del progetto che si discute. Mi riservo quindi di far una proposta per la classificazione degli emendamenti, dopo che siano tutti svolti dai proponenti.

Osservo poi che la mia proposta è piuttosto un'aggiunta che un vero emendamento; quindi io desidererei che fosse riservata dopo che la Camera si sarà pronunciata sulla proposta principale.

PRESIDENTE. Osservo che il miglior modo a tenere è quello di lasciare che si discutano tutti gli emendamenti; quando saranno stati discussi si vedrà poi in che ordine dovranno votarsi; se preventivamente non si sente lo sviluppo di ogni emendamento, è impossibile decidere quale debb'essere discusso il primo. Quindi io darò successivamente la parola a ciascuno dei deputati che hanno proposto degli emendamenti.

DI CAVOUR G. Domando la parola sull'osservanza al regolamento.

Il mio emendamento e quello del signor Pisanelli, che sono nello stesso ordine d'idee, sono piuttosto aggiunte che mutazioni; quindi mi pare più regolare occuparsene dopo che siasi votato sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il votare è diverso; ora siamo a discutere. Quando si tratterà di votare, terrò presente il suo suggerimento.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Dirò brevi parole, perchè la discussione intorno a questo progetto di legge fu già talmente ampia, che poco resta a dirsi; e d'altronde la Camera dev'essere già stanca di una discussione tanto protratta.

Il signor ministro di grazia e giustizia ci ha posto avanti la difficoltà che il progetto della Commissione, ove fosse adottato dalla Camera, incontrerebbe al Senato; ed anzi aggiunse che questo era impegnato quasi nella sua dignità a respingere il progetto della Commissione. Queste parole mi sembrano gravi, e confesso che mi hanno fatto una penosa impressione. Io credo che e deputati e senatori siamo tutti compresi da uno stesso sentimento, dall'amor del bene e della verità, dal desiderio di dotare il paese di buone leggi. Ora, come la Camera farebbe buon viso a qualunque buon emendamento che fosse fatto dal Senato ad una legge pur già approvata dalla Camera stessa, così io credo che il Senato egualmente farà buon viso a qualunque emendamento che fosse fatto dalla Camera dei deputati, quando possa persuadersi che quest'emendamento sia appoggiato a buone e solide ragioni.

Devo per altro manifestare il dispiacere che questo progetto di legge sia stato presentato dapprima al Senato. Potrà per avventura il signor ministro allegarne la ragione di accelerare i lavori legislativi; ma questa ragione non persuade abbastanza, perchè la natura di questo progetto di legge è tale che avrebbe dovuto essere presentato prima alla Camera dei deputati.

Si tratta d'un progetto di legge che è d'un'indole progressiva, d'un'indole, come alcuni hanno detto, alquanto rivoluzionaria. Ora, se noi vogliamo lasciare al Senato le sue funzioni di potere moderatore, come vuole lo spirito dello Statuto, mi pare che il Ministero avrebbe dovuto presentare il progetto di legge prima alla Camera dei deputati, e solo di poi

al Senato; onde appunto il Senato non si trovasse in questa posizione vulnerata, difficile, di doversi, per avventura, ricredere di un'opinione che avesse già emessa. Pure, per la ragione già addotta, non mi preoccupo di questa situazione, perchè credo essere e deputati e senatori compresi dell'alta loro missione e superiori alle meschine questioni di amor proprio.

Se il Senato si convincerà che il progetto della Commissione è buono, io credo che esso lealmente lo accetterà.

Si è detto che il Senato è stato mosso ad accettare il progetto di legge ministeriale da un sentimento di moralità: io ne convengo, e non ne dubito punto; ma io dico che anche la Commissione, nel proporre il proprio, vi fu del pari condotta, obbedendo ad un sentimento di moralità.

Si è innanzi tutto la Commissione fatta questa dimanda: verremo noi, per avventura, col nostro progetto di legge a ferire dei diritti acquisiti?

Il signor ministro di grazia e giustizia ha mostrato meraviglia che la Commissione si sia forse un po' troppo preoccupata della questione di diritto, dicendo che trattavasi piuttosto di una questione di convenienza e di sentimento.

E invero, posto che una preponderante maggioranza e lo stesso Senato non accordano ai chiamati un diritto sui beni feudati, certo che la Commissione avrebbe potuto passar oltre.

Ma la Commissione professa, o signori, un gran rispetto pei diritti acquisiti, professa un religioso culto al principio della non retroattività della legge, a questo capo saldo della società, che dobbiamo tenacemente mantener fermo in mezzo al turbinoso succedersi dei rivolgimenti umani. Codesto principio dev'essere sacro; e la Commissione, ripetiamo, si è fatta anzitutto la domanda: lediamo noi dei diritti acquisiti?

Ora su questo punto la Commissione ha creduto di potere colla maggiore asseveranza rispondere negativamente.

Nell'attribuire diritti ai chiamati, credo, o signori, che siasi abusato della teoria dei diritti condizionati.

Io non riconosco diritti nè condizionati, nè non condizionati in aspettative non per anco verificate, e che siano fondate in una legge di sua natura essenzialmente rivocabile; e qui siamo appunto in questa contingenza, perchè appunto la legge feudale, sia come legge politica, sia come legge che stabilisce un ordine privilegiato di successione, è sempre ed essenzialmente rivocabile; per cui coloro che sono chiamati al feudo da essa, e nei quali non si è peranco verificato il caso di devoluzione del feudo, non hanno alcun diritto sul medesimo, bensì soltanto una speranza.

L'onorevole deputato Mosca ieri ci ha posto avanti un altro principio.

Ci disse che si dovevano ritenere investiti del diritto utile feudale, non solo gl'investiti attuali, ma anche i chiamati.

Vi ha qui un grave errore di diritto, già combattuto nella relazione della Commissione; nè, al punto a cui è giunta la discussione, la Camera permetterebbe di profrarla su di questo argomento.

Dirò solo che, se questa teoria fosse giusta, darebbe il colpo di grazia al progetto ministeriale, ed io credo che l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia non sarà gran fatto soddisfatto dell'appoggio che ieri l'onorevole Mosca è venuto a dare al di lui progetto di legge.

Ed infatti, se fosse vero che avessero dei diritti acquisiti tutti i chiamati viventi, a tutti e non soltanto ai primi chiamati sarebbe giustizia di dare una parte del feudo. Invece il progetto ministeriale non dà che ai primi chiamati, ad onta che siano viventi dei secondi e dei terzi chiamati, che pur

sarebbero destinati a succedere al feudo nel caso in cui avessero a sopravvivere agli attuali investiti ed ai primi chiamati.

Sono adunque autorizzato ad asserire che, se è giusta la teoria dell'onorevole Mosca, il progetto ministeriale è iniquo, perchè non dà a chi avrebbe diritto di avere.

Ma io che non accetto la teoria del deputato Mosca, e che anzi la respingo, non spingo tant'oltre le censure al progetto ministeriale.

Ma qui l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia soggiunge che vi hanno però nei chiamati delle aspettative rispettabili, e che, quando la legge si propone di soddisfarle, non le si può far rimprovero di non provvedere per tutti i casi; così che mal pretende la Commissione nella sua relazione di addurre contro il progetto di legge casi isolati in cui non sia soddisfatta l'aspettativa di qualche chiamato.

Prendiamo di fronte la questione. Il progetto ministeriale quali chiamati favorisce? Favorisce i primi chiamati concepiti o nati all'epoca della pubblicazione della legge. Sono questi che hanno potuto nutrire un'aspettativa al feudo?

Quando parliamo d'aspettative meritevoli, perchè tali, di essere soddisfatte, parliamo naturalmente di aspirazioni intelligenti dirette al godimento del feudo che possano aver creato interessi od impegni rispettabili. Ora, finchè si tratta di meri concepiti, ciascuno converrà che non ci sono aspettative possibili; e nemmeno, finchè il chiamato non abbia raggiunta un'età che si avvicini a quella del matrimonio od a quella che gli dia facoltà d'usare liberamente delle proprie sostanze.

Progrediamo. Se il primo chiamato è più avanzato in età dell'investito, non ha mai più pensato di sopravvivergli e quindi di possedere il feudo, e neppure certo vi ha mai pensato quel primo chiamato ad un feudo posseduto da un giovane che possa aver figli.

Eliminiamo adunque i concepiti, eliminiamo i nati che non hanno età congrua per nutrire vere aspettative, eliminiamo quelli che dovevano attendersi alla sopravvenienza di più prossimi chiamati, eliminiamo quelli che non si immaginavano di sopravvivere agli investiti, e dovremo convenire che sono quasi introvabili i chiamati del progetto di legge, la cui aspettativa meritasse di essere soddisfatta. Rimangono adunque soltanto poche eccezioni, e per queste può il legislatore tranquillamente affidarsi ai vincoli del sangue, perchè questi chiamati saranno sempre in parentela coll'attuale investito, di modo che questi reso libero disponente dei beni feudali seguendo la voce della natura provvederà ad essi; o quando manchi il testamento provvederà la legge comune di successione, che riposa appunto sul corso naturale delle affezioni umane.

Infine io dimando alla Camera: l'aspettativa dei chiamati a quali condizioni è necessariamente vincolata? Essa è vincolata all'avvenimento di due condizioni: alla condizione, cioè, che il chiamato sopravviva all'investito, ed alla condizione che non sopravvengano altri chiamati aventi un diritto prelativo di succedere al feudo.

Ora il progetto di legge del Ministero non tiene conto per nulla né dell'una né dell'altra di codeste due essenziali condizioni a cui sono subordinate tutte le possibili aspettative feudali. Non tien conto della prima, perchè il progetto non ha riguardo alcuno né all'età dell'investito, né all'età del chiamato; non della seconda, perchè non vi è contemplato il caso di sopravvenienza di figli all'investito.

Ammettendo che un bel giorno si verifichi il caso della devoluzione del feudo, senza aver riguardo all'età né dell'inve-

stito, né dei chiamati, si crea un ordine di successione fattizio, che non può assolutamente essere entrato nei calcoli dei chiamati, siccome contrario al corso normale degli avvenimenti umani.

Mi permetto di richiamare specialmente l'attenzione della Camera su di questo fatto. La supposizione è affatto insussistente, e badiamo a non sanzionare una disposizione che si risolva in un *non senso*.

Mi pare che, in ogni caso, il calcolo della probabilità di vita tanto dei chiamati, come degl'investiti, doveva tenersi in conto nel formulare un progetto di legge, nel quale si avesse voluto dare qualche soddisfazione alle aspettative dei chiamati, od altrimenti si verrà a dare a chi non sperò mai di conseguire nulla sui beni feudali.

Ma v'ha di più. Il progetto ministeriale non solo non risponde alle vere aspettative dei chiamati, ma conduce anche ad ingiustizie, le quali specialmente si verificano in due casi.

Supponiamo che l'investito attuale sia un ultimo chiamato, e supponiamo che lo sia in un feudo oblatto od emptizio, come tali sono appunto la maggior parte dei feudi di Lombardia. In questo caso, secondo la teoria dei feudisti, teoria richiamata ed approvata dallo stesso signor ministro di grazia e giustizia nella discussione avvenuta in Senato, la proprietà intera si consolida nello stesso ultimo chiamato.

Io mi permetto qui di riportare le parole dette dall'onorevole ministro in quell'occasione:

« Fatti i beni liberi, perchè intellettualmente cessati i due vincoli che li aggravavano, voglio dire l'inalienabilità e la reversibilità, che cosa avviene di questi beni? Naturalmente essi debbono rimanere proprietà di chi li riteneva per ragione feudale; ossia dapprima soggetti al vincolo, poscia per effetto della legge medesima liberi e sciolti. »

« Conseguenza, insomma, logica, diretta, immediata di questo privilegio sarà che i beni diverrebbero e devono tutti essere diventati liberi nelle mani del possessore del feudo, indipendentemente dal possesso materiale che uno abbia dei beni di cui si compone. E ciò, per qual ragione? Perchè il feudatario ha il dominio del feudo stesso, il dominio utile, ed anzi tale un dominio che, salva sempre l'inalienabilità e la reversibilità, se non si confonde col pieno dominio, per molti rispetti ne rappresenta l'indole e la natura. »

« Prova ne sia quanto c'insegna sopra questa materia la dottrina dei trattatisti, che ove, cioè, non esista il direttario, od altri che lo rappresenti, la proprietà si consolida libera ed assoluta nel feudatario. »

E qui siamo appunto nel caso in cui non esiste più direttario, inquantochè lo Stato rinuncia al suo diritto di reversibilità. Che se tale è la dottrina dei feudisti che, cioè, quando c'è un ultimo chiamato nei feudi oblato ed emptizi, in lui si deve consolidare la piena proprietà, è evidente che il progetto di legge ministeriale, che non fa eccezione per nessun caso, viola apertamente il diritto acquisito di codesto ultimo chiamato, togliendogli la terza parte del feudo per darla allo Stato.

L'altro caso, in cui il progetto ministeriale fa luogo ad ingiustizia, è quello del giovane investito del feudo, il quale ha tutta l'aspettativa di avere figli, ma che però non li avesse ancora all'epoca della pubblicazione della legge. Una terza parte della sostanza, che l'investito doveva attendersi che restasse per intero in famiglia, sarà devoluta a qualche lontano, forse sconosciuto, parente, oppure anche allo Stato.

Questa, o signori, è una vera ingiustizia. Qui mi permetto di richiamare un fatto contemporaneo, che, a parer mio, ha molto valore.

Dopo che il dittatore Farini nell'Emilia ha pubblicato nel-

l'ottobre del 1859 la legge, che nel suo concetto è simile al progetto ministeriale, avvennero varii casi che hanno commossa la coscienza pubblica. Avvenne che al pubblicarsi di quella legge vi furono appunto dei giovani investiti di feudi, aventi già moglie, ma non anco figli, che però sopravvennero dopo pochi mesi. Essi furono obbligati a dare una metà dei beni a lontani cugini, ad evidente ingiusto pregiudizio dei figli.

Questi casi avvenuti in pochissimo tempo hanno svegliato una tale animadversione contro quella legge, che l'onorevole commissario Pepoli, quando pubblicò lo stesso decreto per l'Umbria, v'introdusse una sapiente modificazione per ovviare al segnalato inconveniente, e fece sì che il chiamato non potesse essere partecipe della metà dei beni, se non nel caso in cui non esistesse evento o condizione, per dargli diritto di succedere all'attuale investito. E così venne eliminato quel grave sconcio che si verificò nell'Emilia, allorché fu pubblicata la legge Farini. Dopo la pubblicazione del decreto dell'onorevole Pepoli nell'Umbria si sono verificati altri casi, i quali han dimostrato che anche codesto decreto non è andato tanto lungi quanto dovea, ed io credo fermamente che, se l'onorevole Pepoli fosse oggi chiamato di nuovo a pubblicare un decreto su questo argomento, adotterebbe il progetto della Commissione.

Io diceva che sarebbe stato necessario, in ogni caso, di tener conto delle condizioni alle quali sono subordinate le aspettative dei chiamati; ed infatti, più o meno ne tennero conto tanto la legge del 1848 abolitiva dei feudi e dei fidejcommessi in Sardegna, quanto la legge del 1797 pubblicata per le antiche provincie.

Il regio editto del 5 agosto 1848 per la Sardegna così dispone :

« La nuda proprietà dei beni o valori svincolati rimarrà riservata al primo od ai primi chiamati, purchè discendenti dal possessore, e ad ogni altro primo o primi chiamati se il possessore avrà oltrepassato gli anni 60, viventi detti chiamati all'epoca della promulgazione della legge. »

Ecco come si è provveduto, tenendosi conto dell'età dell'investito e della possibilità di aver figli. E così la legge del 7 marzo 1797, che ha svincolati i feudi nelle antiche provincie, dispose che nessuna quota fosse dovuta allo Stato se non nel caso di devoluzione imminente per essere il possessore attuale disperato di prole e senza successori capaci. Anche qui si è fatta ragione dell'età dell'investito per aversi la certezza di nulla dare allo Stato sui beni feudali finchè l'investito avesse la possibilità di aver figli, giacchè non vi ha più legittima aspettativa di quella del padre di conservare ogni sua sostanza pei figli.

Che se i chiamati non hanno diritto; se il progetto ministeriale non soddisfa alla loro aspettativa; se in quel qualunque caso in cui espressamente la legge non provvedesse, dovremmo confidentemente abbandonarci all'efficacia delle affezioni umane ed alla legge di successione per veder soddisfatte le aspettative dei chiamati, io dico che, a fronte del progetto ministeriale, che sì male risponde allo scopo cui mira, ci è lecito di entrare francamente ad esaminare l'altro aspetto della questione, quello, cioè, di sapere se, per avventura, adottando tale progetto, non veniamo ad incontrare necessariamente gravissimi inconvenienti per attuare la disposizione che attribuisce una quota del bene feudale al chiamato. E qui mi permetto d'invocare specialmente l'attenzione della Camera, perchè siamo sul terreno pratico, sul terreno dei fatti tutti proprii alla Lombardia, e che potranno essere forse decisivi a fissare definitivamente le vostre convinzioni.

Signori, il signor ministro di grazia e giustizia ci ha detto di non preoccuparci molto delle liti, perchè i terzi possessori, contro i quali si potrà far lite, sono difesi o dalla prescrizione oppure dai rapporti giuridici che li legano verso gli attuali investiti, i quali saranno o i venditori diretti od i loro successori generali, per cui non potranno i medesimi esercitare alcun'azione utile contro i terzi possessori.

Sta bene che, quando sia l'investito che dirige l'azione vindicatoria contro i terzi possessori, possano questi trincerarsi dietro il principio di diritto comune, che cioè non possa l'investito venir oggi a domandare ciò che domani sarà obbligato a restituire per ragione di evizione; ma il chiamato, a cui la legge accorda una parte del feudo, non ha alcun vincolo legale coll'investito, che gli tolga la libertà di spiegare la sua azione contro il terzo possessore e di molestarlo.

Ma non è soltanto questa la via aperta alle liti. Ve n'ha un'altra molto pericolosa che l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia pare non abbia avvertito. Quando si tratterà di liquidare la terza parte dell'ente feudale, che la legge attribuisce al chiamato, questi si dirigerà non solo verso i terzi possessori, in quanto non siano difesi dalla prescrizione, ma anche contro l'attuale investito; ed è qui la grave difficoltà pratica che incontreremo; è qui il semenzaio di quelle lunghe liti, che perturberanno e l'armonia delle famiglie e l'economia degli interessi economici in Lombardia.

Sì, o signori, credo di poter asserire con tutta asseveranza che in Lombardia l'unica piaga legale che tormenta il credito fondiario è l'incertezza, l'oscurità dei vincoli feudali; ed in questo posso recarvi la testimonianza di un'ampia esperienza, che ho fatta per dieci anni come consulente legale presso la Cassa di risparmio di Milano, ch'è il più grande istituto di credito fondiario non solo d'Italia, ma d'Europa, avuto riguardo alla sfera d'azione a cui estende la sua influenza.

Questa cassa di risparmio, questo grande istituto di credito fondiario ha impiegato i propri capitali in mutui ipotecari per una somma da 75 ad 80 milioni di lire italiane. Ora, nei 10 anni che ebbi l'onore di esercitare le funzioni di consulente legale presso quella cassa, 60 almeno di questi milioni furono impiegati colla mia consulenza. Ho quindi avuto occasione di entrare molto addentro nell'esame de' documenti della proprietà stabile di Lombardia, e al certo per un valore di beni quadruplo di detta somma.

Ora in molti e molti casi mi è avvenuto di dover respingere dei mutui (che pur avrebbero presentato tutta la convenienza di essere accolti) in causa di dubbi insorti intorno alla natura feudale dei beni; nè valsero le più assidue diligenze di parte a togliere questi dubbi.

Dirò di più: mi è accaduto, e questo è assai grave, di proporre l'accettazione di mutui ipotecari sopra beni che credetti, previe le più diligenti indagini, scevri di vincolo feudale; e se non fosse stata la circostanza, che alcuno degli onorevoli membri della benemerita Commissione che amministra quell'istituto conosceva per rapporti speciali l'esistenza dei vincoli di cui parliamo, si sarebbero avventurati dei denari sopra beni che nessuna traccia nei documenti faceva nemmeno sospettare affetti da vincolo feudale, che pure esisteva. Questo seguiva specialmente per beni delle provincie lombarde che formavano parte della repubblica veneta, e nelle quali sta la maggior parte dei beni feudali ed è maggiore l'incertezza del vincolo.

Questo fatto mi richiama ad un riflesso sulla discussione che ebbe luogo nell'altro recinto su di questo progetto di legge.

Chi abbiamo trovato, o signori, in quell'aula favorevoli al concetto che ora propugna la Commissione? Fra gli altri vi vedemmo l'onorevole senatore Martinengo, che ha dimora nella provincia bresciana, in cui abbondano i beni soggetti ai vincoli feudali, e che poteva apprezzare da vicino tutte le difficoltà pratiche che la materia presenta, e l'onorevole mio amico senatore Porro, il medesimo che propose l'emendamento al progetto di legge ministeriale, emendamento che appunto coincide, quanto al concetto, alla proposta della vostra Commissione.

Ora l'onorevole senatore Porro sedette lungamente nel seno della Commissione, alla cui sapienza amministrativa è dovuto il prosperamento del grande istituto fondiario, di cui vi ho tenuto parola, e della quale è in oggi anche degnissimo presidente.

È lui che, pratico della condizione de' beni in Lombardia, ricco di vasta esperienza fatta esercitando quelle onorevolissime funzioni cittadine; è lui che, avendo toccato con mano le incertezze de' vincoli feudali in Lombardia, propose quell'emendamento in Senato, appunto perchè, convinto di codeste incertezze, non voleva che col progetto ministeriale si lasciasse l'adito, attribuendo una quota ai chiamati, alle liti indispensabili all'appuramento dei vincoli feudali.

L'onorevole senatore Vigliani, quell'integerrimo ed illustre magistrato che resse nel 1859 la cosa pubblica in Lombardia, disse in Senato che non dovevamo preoccuparci di queste liti, perchè avevamo delle investiture recenti, in cui erano descritti i beni feudali, e che, del resto, vi ha regolarità sufficiente nei registri censuari per potervi affidare pel riconoscimento dei beni d'indole feudale.

Io non farò appunto nessuno all'onorevole Vigliani di essere qui caduto in errore. Erano troppo gravi ed imperiose le alte cure della sua amministrazione politica, perchè noi possiamo pretendere che potesse veder d'avvicino in quei dettagli. Non gliene faccio appunto, ripeto, ma assevero che esso cadde in errore.

Non vi sono recenti investiture in cui siano descritti i beni feudali, ed i registri, tanto feudali, quanto censuari, presentano la massima incertezza quanto ai vincoli che ci occupano.

È d'uopo qui richiamare un fatto gravissimo, un fatto non nuovo, già accennato, ma che qui giova ripetere, perchè non credo che ne siano ancora stati apprezzati gli effetti nella loro adeguata gravità.

Il Governo austriaco, quando, nel 1818, pubblicò una notificazione che, sotto comminatoria di confisca, obbligava gli investiti dei feudi a notificare i beni feudali, non limitossi a questa comminatoria. Fece di più, promise un premio ai delatori che avessero denunziate le notificazioni non fatte od imperfette.

Allora, che cosa ne avvenne, o signori?

Ne avvenne che gl'investiti, bensì con tutte le riserve, con tutte le proteste, furono larghissimi nelle loro notificazioni, e le estesero a beni già venduti dai loro maggiori, sia per non sottostare agli effetti di quelle minacce, sia per non dar pascolo immorale ai delatori. Potete pensare, o signori, qual valore possa attribuirsi a registri fatti su codeste notificazioni feudali.

Ma il Governo austriaco fece di più; aggiunse altro inqualificabile arbitrio. Senza sentire le parti, senza che in loro contraddittorio si liquidasse il vincolo feudale, ordinò alle commissarie distrettuali di apporre ne' libri censuari l'annotamento di feudalità; e questa stessa operazione, dove fu fatta e dove no, per cui trovate la massima incertezza e

nei registri feudali e nei registri censuarii. Oso asseverare, nel modo il più solenne, che nè gli uni, nè gli altri registri, offrono alcuna norma sicura per riconoscere i vincoli feudali.

Ciò stante, se voi date una parte qualunque ai chiamati, questi per conseguirla dovranno dapprima liquidarla in confronto degli attuali investiti o possessori; ed ecco liti gravissime sulla identificazione dei beni feudali, sull'accertamento del vincolo, sulla natura del feudo e sulla vocazione del chiamato. E poi verranno le questioni per la liquidazione dei miglioramenti recati ai beni feudali e sulla divisione delle passività che affettano i beni feudali. Ecco una serie di lunghissime liti, a cui il progetto della Commissione toglie l'adito, dichiarando liberi intieramente nell'attuale investito i beni feudali.

Il signor ministro di grazia e giustizia ci disse che col suo progetto non si protraggono questi vincoli feudali e che anzi vengono questi vincoli ad essere immediatamente sciolti, per cui con essi spariscono anche i pericoli di liti.

A questa obbiezione vi è una assai facile risposta.

Finchè la terza parte che si dà ai chiamati non è liquidata, tutta l'incertezza del vincolo feudale continua, perchè, fino alla separazione di quella parte dovuta ai chiamati, rimane incerto se siano disponibili tutti i beni che possano considerarsi di origine feudale e sui quali una parte apparterebbe per legge ai chiamati. E finchè durano le liti per conseguirla, dura di necessità la non disponibilità dei beni feudali.

Siamo adunque coerenti. Se vogliamo fare giustizia ristabilendo la legge dell'eguaglianza nelle famiglie, se vogliamo porre nella libera contrattazione i beni feudali, non eleviamo colla legge difficoltà che ci darebbero una generazione di liti e che quindi anco protrarrebbero di una generazione il benefico scopo della legge.

Dopo di ciò nulla mi resta, o signori, a dire relativamente al progetto di legge presentato dal Ministero. Esso non soddisfa alle aspettative dei chiamati, a cui pur pretenderebbe di provvedere; esso paralizza in molta parte l'economia e lo scopo della legge; esso conduce alle evidenti ingiustizie che abbiamo segnalato.

Il progetto invece della Commissione tronca l'adito ad ogni incertezza, non lede alcun diritto, non delude alcuna ragionevole aspettativa, ed anzi provvede alla più legittima; perocchè, o signori, è ben più rispettabile quella nodrita dall'investito di avere intiera e libera la proprietà dei beni feudali nel desiderato avvenimento di un regime di libertà che abolisse quei vincoli lasciatici in retaggio dalla dominazione straniera; è, dico, ben più legittima e rispettabile tale aspettativa dell'investito, anzichè quella del chiamato, che non esito a qualificare politicamente impura, perchè fondata sul vigore continuante di leggi, le quali hanno fatto il loro tempo, e sono condannate e dai principii incontrovertibili di eguaglianza e libertà civile che reggono la società moderna, e dalle più sane massime di pubblica economia propugnate dai più esimii statisti ed economisti d'Europa. (Bravo!)

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

D'ONDES-BEGGIO. Signori, io sarò breve e non porterò più la questione sulle teorie già ampiamente sviluppate, chè anzi io veramente mi congratulo con tutti noi che abbiamo lungamente e maturamente discusso questa materia; imperocchè così mostriamo alla nazione che deliberiamo le leggi con quella ponderazione che sono degne di noi.

Mi farò dunque a dimostrare soltanto le pratiche conseguenze che dai vari emendamenti saranno per derivare. E

primo favellerò del progetto del ministro. I difetti del quale sono: agli attuali investiti di due terze parti, ed ai chiamati un terzo. Non si vede perchè non sarebbe meglio che colui, il quale già ha goduto di tutto, avesse quinci la metà, e l'altra metà si desse agli altri suoi congiunti, che discendono dallo stesso stipite. Ma di più, o signori, secondo questo schema di legge si vuole dare il terzo ad alcuni che per avventura possono non avere alcun diritto; imperocchè alla morte degli attuali investiti alcuni chiamati potranno essere quelli stessi che sono al presente; ma alcuni potranno non essere gli stessi; quindi vi ha ingiustizia di togliere il terzo a coloro a cui realmente in virtù della legge dovrebbe appartenere.

Il difetto di quello della Giunta si è appunto di voler dar tutto a quelli che sono attualmente investiti, e mi pare, o signori, che nella somma delle cose la Giunta cada in aperta contraddizione, perchè, mentre altamente lamenta che vi siano privilegiati di fedecommissi, gli attuali investiti fa maggiormente privilegiati di quello che lo siano stati fino a questo momento; non contenta pare la Giunta che costoro abbiano avuto fino ad ora il tutto, il tutto in proprietà vuole perpetuare nei medesimi; a tutti gli altri vuol togliere ogni cosa; i quali possono essere o fratelli o cugini, i quali, se non vi fossero stati i fedecommissi, avrebbero già avuto porzione dei beni che sono stati vincolati, e vi hanno diritto, perchè erano beni di comuni avi. La proposta della Giunta fa i privilegiati maggiormente privilegiati di quel che li ha fatti la legge de' fedecommissi.

L'emendamento proposto dall'onorevole Gustavo Di Cavour ha, primieramente, lo stesso difetto della proposta ministeriale; vuol dare ora ad individui che, per avventura, secondo la legge potranno non essere i chiamati quando verranno a morire gli attuali investiti; di più sa del difetto dell'emendamento della Giunta; poichè, senza alcuna ragione, restringe alla linea diretta la successione al terzo de' beni, dimodochè, se l'attuale investito fosse un primogenito, fratello di altri quattro o cinque, costui tutto dovrà tenersi in proprietà, non bastando che finora il tutto già si abbia goduto, e gli altri fratelli, quasi non appartenessero alla stessa famiglia, dovranno di menoma porzione essere privi. Io già dissi, ed ora ripeto, che veramente uno dei difetti principali della legge dei fedecommissi, quello si è di trattare diversamente membri della stessa famiglia; e ciò è la precipua e giusta cagione di sua abolizione.

L'emendamento dell'onorevole Trezzi parmi che non possa essere preso affatto in considerazione, ed eccone il perchè. Se questi terzi, secondo la legge, avranno acquistati i beni, ed allora i magistrati faranno loro giustizia; ma se li avranno acquistati di mala fede o per ignoranza, allora, o signori, i diritti sono scritti pei vigilantissimi; allora sta bene che coloro che non lo furono paghino il fio o della loro negligenza, o meglio della loro malafede; imperocchè egli è difficile che uno compri dei beni senza sapere se essi potevano sì o no essere comprati. Noi tutti sappiamo come si faccia questa sorta di contratti.

L'emendamento dell'onorevole Pisanelli ha esso pure lo stesso difetto della proposta del Ministero, cioè vuol dare dei beni ad individui i quali possono non essere i chiamati, secondo l'istituzione de' fedecommissi. Ma avvi di più: è una condanna contro tutti i celibi, che non mi sembra noi dobbiamo portare; sa un poco della legge Giulia o Papia Poppea. Io perciò reputo che esso emendamento sia parimente da rigettarsi. Ora, o signori, è d'uopo che io spieghi le ragioni dell'emendamento da me proposto.

Il mio emendamento, o signori, dice nella prima parte: « La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti dei feudi o aventi diritto all'investitura. »

Esso si differenzia dalla proposta del Ministero nel dare metà, e non due terzi, e ciò credo sia evidentemente secondo giustizia, perchè non si trova ragione perchè quelli che hanno già goduto di tutto sinora, abbiano a seguitare a godere di più che tutti i loro fratelli o cugini, persone che, se mai i vincoli fidecommissari non vi fossero stati, ripeto, avrebbero avuto la loro porzione, e che sarebbero spogliate, o avrebbero tutti insieme un terzo; è certamente più equo che si abbiano metà, e forse dovrebbero avere anche di più di metà. Dice poi il secondo alinea del mio emendamento: « per l'altra metà in coloro che saranno i loro successori, secondo la legge comune delle successioni. » E qui, o signori, avverto, come dissi già proponendo l'emendamento, che non fa d'uopo aggiungere le parole: « alla morte, » perchè sarebbe questo un vero pleonasma.

Con quest'emendamento, signori, io credo di fare un atto di giustizia non solo, ma anche di proporre ordinamento che è più confacente a quel principio per cui tanto si affaticano i proponenti, principalmente i membri della Giunta, cioè di rendere i beni affatto svincolati ed in condizione di essere con facilità trafficati. Laonde, per il mio emendamento, i beni per metà passano a coloro che, se non vi fosse stato il vincolo, insieme col primo chiamato, li avrebbero ugualmente divisi, e si evita lo sconcio che, se mai l'attuale investito abbia quattro fratelli, non sarà il primo solamente di quei quattro che avrà porzione di quei beni i quali sono appartenuti al padre, e sono quindi comuni a tutta la famiglia; che se l'attuale investito abbia varii figliuoli, la metà dei beni sarà ugualmente di tutti quattro, e non si avrà la rivoltante ingiustizia di vedere dei figli dello stesso padre, ricco il primo, poveri gli altri.

Il mio emendamento, o signori, si poggia su d'un principio elevato e sovraneggiante di diritto, il diritto della famiglia. La proprietà dei beni è nata colle famiglie, è anteriore allo Stato; il concetto che lo Stato sia l'originario padrone di tutti i beni è falso, è concetto barbaro. La proprietà dei beni è delle famiglie; lo Stato debbe custodirla e difenderla; iniquità e stoltezza è a nome suo la proprietà manomettere; le famiglie sono il fondamento dei consorzi politici, il fulcro della civiltà.

GALLENGA. Ai voti! Sono quattro giorni che si discute su questa legge!

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura della discussione su quest'emendamento è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura suddetta.

(È approvata.)

La parola ora è al deputato Pisanelli.

PISANELLI. Mi limiterò a brevi osservazioni, dirette unicamente a sostenere la proposta da me fatta.

Ciascuno di noi a quest'ora è persuaso che qui non si tratta di decretare l'abolizione dei feudi, ma solo di cancellarne alcune tracce.

La stessa serenità della discussione fatta da noi, che, rappresentanti degli emancipati dal feudo, tutti portiamo nell'animo lo sdegno contro il regime feudale, prova che unico scopo della presente legge è di ricollocare sotto l'impero del diritto comune una parte della proprietà che si trova ancora soggetta a vincoli del tutto corrispondenti ai vincoli fidecommissari.

D'accordo tutti nello scopo, noi discutiamo soltanto rispetto al modo di provvedere alla sorte dei chiamati. In sostegno delle varie opinioni si è invocato, e, secondo me, inopportuno, il principio di giustizia. O che la proprietà si addica tutta all'investito, o che una parte di essa si conceda ai chiamati, non vi è offesa in ciò di diritto alcuno, non vi è offesa di legge veruna, nè dei principii di giustizia. Sono i principii economici che domandano questa legge; e, quando si delibera sotto l'impero di tali principii, è necessario valutare i danni ed i beni che possono seguire la deliberazione; è lecito, è necessario valutare le ragioni d'equità. A queste ragioni si atteneva senza dubbio il progetto del Ministero; ma nondimeno esso le allarga e le esagera, ed io lo respingo per due considerazioni. In primo luogo esso turberebbe l'ordine delle successioni. Si è fatto il caso, e giova ripeterlo, di una persona appena concepita o nata da pochi mesi, di una persona che non abbia ancora figliuoli. Ebbene, in questa ipotesi si darà una parte dei beni ad un estraneo, ad un lontano congiunto, e questa parte dei beni sarà tolta ai figli, ai successori legittimi degli attuali investiti, in contraddizione della legge comune, della quale noi vogliamo proclamare, per quanto è possibile, alto l'impero.

La seconda considerazione per cui io respingo la legge del Ministero consiste nei disordini economici cui darebbe luogo.

L'onorevole relatore ha chiamato l'attenzione della Camera sopra questi disordini, essi sono considerevoli: le liti necessarie per determinare la sostanza feudale e dividerla tra persone che non vivono sotto il medesimo tetto, che non sono congiunte da stretto vincolo di sangue, sono un male così lamentevole che non può non essere valutato dalla Camera. Ma nondimeno in quella legge c'è un principio che non si può assolutamente calpestare, senza calpestare ad un tempo la coscienza pubblica e le giuste aspettative di famiglia.

Supponete, o signori, un figlio dell'attuale investito, il quale si sia collocato in matrimonio o sia vedovo e con figli; egli ha nutrito una fondata speranza, una legittima aspettativa, intorno alla quale si sono contratti impegni, stabiliti obblighi, convenute le doti, e la famiglia tutta vi ha fatto tale un assegnamento, che non si potrebbe infrangere in un punto, senza affrontare lo sdegno della pubblica coscienza e scrollare le fondamenta della nuova famiglia. Neppure in questo caso io riconosco un diritto nei chiamati, ma riconosco che ci sia una aspettativa così legittima, così santa, che il legislatore non potrebbe disconoscere, senza mancare a quei calcoli di ordinaria e ragionevole prudenza che debbono necessariamente informare ogni legge, specialmente questa che discutiamo.

Quando le aspettative de' chiamati si volessero far strappare e trasportare ad altra cosa, si rappresenterebbero vane e prive di fondamento.

Respingo pertanto l'emendamento del signor D'Ondes-Reggio. Quell'emendamento lascia per lungo tempo ancora sospesa la proprietà, perchè essa rimane incerta per una metà, fintantochè non si verifichi la morte dell'attuale investito. Ora, il principale pregio di una legge, intorno all'argomento che trattiamo, consiste nel definire le questioni, e nel definirle dal punto della sua promulgazione.

Respingo ancora l'emendamento del signor D'Ondes-Reggio, perchè esso sottrae i beni soggetti a vincolo dall'impero della legge comune per più di quello che è necessario. Infine lo respingo, perchè si terrebbe conto dei parenti, degli agnati, dei collaterali che si trovassero successibili all'investito attuale, togliendo a costoro la facoltà di disporre di quella parte dei beni di cui la legge li autorizza a disporre.

Io accetto la proposizione della Commissione; essa è logica; ma a questa proposizione vi aggiungo un temperamento che la rende equa ed umana. Ogni altro emendamento che allargasse quello da me proposto, lo rifiuto, perchè esso più o meno produrrebbe quegli inconvenienti da cui è accompagnata la proposta del Ministero, e minaccerebbe di attentare a quei vantaggi che noi ci promettiamo dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Il deputato Gustavo Di Cavour ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

DI CAVOUR G. Pochissime cose mi restano a dire dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Pisanelli. Diffatti il mio emendamento ed il suo sono dettati dallo stessissimo principio. Non pertanto possono dirsi identici; solamente io estendo il mio un poco di più, egli un poco di meno. Ma dichiaro che, se il mio emendamento non passasse, voterei di gran cuore per quello dell'onorevole Pisanelli. Il mio emendamento mi è stato suggerito da un desiderio di conciliazione.

Nella luminosa discussione che ha avuto luogo in questo recinto, e che dura da quattro giorni, sono state prodotte dall'una parte e dall'altra ragioni così stringenti che, dopo aver sentito da una parte l'onorevole ministro, dall'altra l'onorevole Restelli, mi pareva di esser stato persuaso a votare ora nel senso dell'uno, ora nel senso dell'altro; tanto ciascuno aveva messo innanzi ragioni forti e valide.

Ciò mi ha indicato una specie di bisogno di far la ricerca di un mezzo di conciliazione. Un fondamento logico di questa conciliazione mi è sembrato scorgerlo nelle varie qualità dei chiamati.

Questi primi chiamati, de' quali siamo con molta ragione solleciti, a cui nessuno vuol far torto, hanno essi un vero diritto o non l'hanno? Questa è la questione.

Io prescindo di trattarla per ora, ma dico che vi sono due classi molto diverse di chiamati, e che per conseguenza non dobbiamo logicamente applicare a due classi poste in condizioni così diverse lo stesso trattamento.

V'è il chiamato, la cui vocazione è certa in questo senso, che, pur ch'egli viva (secondo la legge che stiamo con molta ragione per abolire, poichè essa deve cessare), egli ha un diritto positivo a succedere ai beni vincolati in virtù di vocazioni antiche e non in virtù di eredità paterna o dell'avo.

Questa vocazione la dirò certa, malgrado vi sia l'incertezza della morte, per ispiegarmi in parola facilmente intelligibile. Vi sono poi altri chiamati, la cui vocazione non solo è incertissima, ma è spesso inaprobabilissima.

L'onorevole Restelli parla alla pagina 8 della sua relazione di certi vecchi zii che non sarebbero mai probabilmente stati chiamati a succedere, e che ora escluderebbero i loro giovani nipoti che avrebbero 40 o 50 anni meno, e quindi probabilità massima di diventare fra pochi anni primi chiamati.

Il valore morale dell'aspettazione in tali casi è molto più grande nel nipote che nello zio, eppure il progetto ministeriale benefica lo zio e lascia stare il nipote.

Quest'argomento, ch'è sviluppato alla pagina ottava della relazione, ha per me una grande forza. Quindi dico che queste vocazioni (che l'onorevole Zanardelli, se non m'inganno, chiama vocazioni artificiali od artefatte, e che io chiamerei precarie), vocazioni le quali possono essere distrutte da un momento all'altro, non creano un'aspettazione grave, seria e tale che non possa distruggersi senza mutare la condizione di quello che la vede distrutta da certi eventi. Quindi ritengo che debba ritenersi come una di quelle. Appartiene essa a quella classe di diritti e speranze che la legge può togliere senza ingiustizia.

Veniamo adesso a vedere, se per quelli che hanno quella vocazione che ho detta certa, si possa anche dire che non vi sia ingiustizia applicando ad essi simile misura.

Questa questione dipende da un'altra che fu già trattata qui poco fa con molta facondia; quella, cioè, di sapere se quest'aspettazione, che, parmi, avere chiamata *certa*, si debba dire diritto o no.

Fu poco fa perorata l'una e l'altra opinione, ed io confesso che, dopo aver ascoltate tutte le ragioni, vedo in ciò piuttosto una questione più di parole, che di cose. Tutto dipende dal senso che noi diamo alla parola *diritto*.

Gli scrittori più classici non sono d'accordo su ciò. Infatti nelle scuole della filosofia del diritto ora esistenti in Germania, tutti i professori hanno adottato due qualità di diritti: uno, che chiamano diritto etico o morale; l'altro, diritto giuridico.

Al diritto corrisponde un dovere. Ora si conviene da tutti che alcuni doveri sono etici soltanto, cioè non suscettivi di essere assicurati colla coazione; altri doveri poi sono tali da dover essere tutelati colla coazione, colla forza, colla baionetta, colla sciabola del gendarme, e questi diconsi doveri giuridici, chiamandosi pure giuridici quei diritti che loro corrispondono. Bisogna dunque fare due classi di questi diritti, quando si vuol parlare sottilmente. Ma ciò non è necessario nei più dei casi, e nelle nostre scuole è ancora appena accennata questa distinzione.

Per questo qualche volta i distinti forensi, i quali non hanno ad occuparsi che di diritti giuridici, cioè di diritti i quali il magistrato può far rispettare colla forza pubblica, prendono spesso unicamente la parola diritto nel senso del diritto giuridico.

Per questo senso anch'io direi che non riconosco a questo primo chiamato un diritto giuridico in faccia al legislatore, ma riconosco in lui un diritto etico o morale; ed io dico che la mia coscienza di legislatore non mi permetterebbe di votare una legge così radicale, come quella proposta dalla maggioranza della Commissione, perchè si offenderebbe la mia coscienza e un sentimento profondo di delicatezza.

Il legislatore, quando esercita l'augusta funzione di dettar leggi, è al disopra di qualunque legge scritta, di qualunque formola redatta dagli uomini, ma non è al disopra di quella legge scritta nel fondo del cuore d'ogni uomo onesto, e che tutti sentiamo, sebbene talvolta s'interpreti diversamente; come nel presente caso, per esempio, in cui alcuni di noi credono che si debba rispettare questo diritto etico dei primi chiamati certi, altri no.

Posta così la questione, mi pare che la discussione sia press'a poco finita; ciascuno voterà la mano sulla coscienza, e non in virtù di certe formole della scienza, le quali qui ci fanno difetto. Vi è chi crede che sia onesto distruggere aspettative certe, che possono aver servito di base a certi contratti? E quanti matrimoni saranno già stati contratti, perchè uno dei contraenti era chiamato a una ricca eredità fidecommissaria! I parenti che hanno dato in isposa a quel giovane una loro figlia, questa figlia stessa, e la famiglia nata ed educata in modo che la predispone a vivere la vita delle persone agiate, tutti saranno sacrificati se la legge viene ora a troncargli ricisamente ogni loro aspettativa. Ma io non posso a ciò assentire.

Per tutte queste ragioni io credo di dover mantenere il mio emendamento.

Mi rincresce poi di non potermi unire in tutto alla proposta del signor Pisanelli. Io approvo bensì i suoi argomenti e, se non li avesse esposti egli stesso, avrei cercato di esporli io,

certamente molto meno eloquentemente di lui; ma, se approvo in tutto le sue premesse, mi pare poi che egli sia stato un po' timido nel trarne le conseguenze. Infatti, oltre all'essere primi chiamati e discendenti in linea retta dall'investito, cioè oltre al riunire le due condizioni poste nel mio emendamento, egli vorrebbe ancora che, per vedere rispettati i loro diritti, fossero inoltre collocati essi medesimi in matrimonio, o vedovi con prole, alla pubblicazione di questa legge.

Mi pare che questo suo emendamento darebbe luogo a un gravissimo inconveniente, perchè sarebbe una spinta a quelli tra i chiamati che non hanno ancora moglie a prenderla subito in otto giorni, prima che la legge sia pubblicata. Si farebbero quindi dei matrimoni alla cieca, perchè, se si trovassero ammogliati prima della pubblicazione della legge, avrebbero dei diritti; se poi fossero ammogliati soltanto il giorno dopo, non ne avrebbero nissuno.

Spero che forse questo argomento potrà fare anche impressione sull'onorevole Pisanelli.

Venendo ora all'ordine della votazione, mi rivolgo all'onorevole presidente per fargli osservare che io, e forse altri con me, siamo pronti a votare per l'emendamento Pisanelli, se non passa il mio. Quindi, se si mette ai voti prima il mio emendamento, secondo le regole generali parlamentari, di mettere cioè ai voti prima gli emendamenti più larghi, e che esso venga rigettato, allora io voterò per l'emendamento dell'onorevole Pisanelli. Ma, se si facesse prima votare sull'emendamento Pisanelli, allora io non saprei più come votare; lo respingerò, perchè non mi soddisfa appieno, perchè contiene ancora un poco d'ingiustizia; ma però amo molto meglio quest'emendamento, che non la proposta della Commissione.

Per conseguenza, appoggiato al regolamento della Camera ed a tutti i nostri usi parlamentari, io insisto perchè il mio emendamento sia messo il primo ai voti, per poter avere la mezza consolazione, nel caso che il mio venga respinto, di poter votare per l'emendamento dell'onorevole Pisanelli.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ritira la sua proposta.

Gli onorevoli Ninchi e Mayr hanno già sviluppato, nella tornata di ieri, i loro emendamenti; quindi la discussione su questi è esaurita.

MOSCA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura della discussione sugli emendamenti proposti all'articolo 2, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora, secondo il progetto della Commissione, si sostituisce all'articolo 2 del progetto ministeriale quest'altro:

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Già nella proposta di legge, attribuendo agl'investiti i due terzi e ai primi chiamati un terzo, io ho dimostrato, e lo dichiarai esplicitamente nel corso della presente discussione, il desiderio mio di conciliare gl'interessi di tutti, per quanto era possibile in sì grave conflitto di opinioni.

Questo medesimo scopo di conciliazione appare segnata-

mente da due degli emendamenti che si sono presentati, quelli cioè degli onorevoli deputati Gustavo Di Cavour e Pisanelli.

Il mezzo proposto starebbe in ciò: che, dove il mio progetto assegnava una quota a tutti indistintamente i chiamati, quasi che tutti posti in egual grado e condizione d'aspettativa, i mentovati emendamenti distinguono tra gli uni e gli altri; ossia ben assegnano una quota ai primi chiamati, ma a quelli soltanto la cui aspettativa era più giusta, più ragionevole, e quindi, diremmo, legittima.

Desidero io pertanto quant'altri mai di accostarmi ad un mezzo che, senza violare il principio, concilii le rispettive opinioni in un solo e medesimo accordo, dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Gustavo di Cavour; in questo senso che il terzo della nuda proprietà dei beni feudali sia riservata a coloro i quali sono i primi chiamati nati e concepiti al tempo della promulgazione della legge, i quali trovinsi discendenti in linea diretta dall'attuale investito.

Accettandolo essa pure la maggioranza della Commissione, come mi si accenna disposta, viene a cessare la divergenza, senza violazione dei fondamentali principii onde era informata l'una opinione e l'altra.

Vi sarebbe stata assoluta violazione del principio da me propugnato, ove non si fosse data veruna quota ai chiamati, e così si fosse consolidato per intero il fondo feudale nell'attuale investito. Tuttavolta che si fa una parte ad essi, il principio è salvo; che se non ha tutta la sua applicazione, essa non ha però nessuna delle esagerazioni, le quali erano denunciate segnatamente dall'onorevole Pisanelli.

Era equità, era dovere di non frustrare un'aspettativa, la quale era effettiva, reale, tal appunto quella di chi chiamato dalla successione feudale doveva, tranne il solo caso di premorienza, necessariamente conseguire la sostanza feudale, quali i discendenti in linea retta.

Soddisfatte queste esigenze, esclusi gl'inconvenienti a cui l'assegnamento fatto a tutti indistintamente i chiamati poteva dar luogo, ci troviamo in termini nei quali si può onestamente convenire e transigere.

Mosso da queste considerazioni, il Ministero si dispose ad accettare, e, lo ripeto, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Gustavo di Cavour.

RESTELLI, relatore. A nome della maggioranza della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour, che è un'aggiunta all'articolo 2 del progetto della Commissione. Questa proposta fa sì che il concetto dell'articolo 2 del progetto della Giunta è così poco mutato in quanto alle sue conseguenze, che la maggioranza della medesima, ripeto, non ha alcuna difficoltà di accettarla.

GADDA. Io non posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour, che il signor ministro dichiarò di accettare, e ne dirò il motivo.

Pei figli, pei discendenti provvede il diritto naturale, la legge comune; ed è ai chiamati che non sono discendenti che si provvede col progetto del Governo, e che io credeva si volesse tener fermo. Se si abbandona questo principio, se si provvede solo ai discendenti, non si ottiene più l'effetto a cui dee tendere il disegno di legge.

Per questa considerazione, parlando non a nome della minoranza, ma a nome mio, dichiaro di non accettare questo emendamento.

CUZZETTI. Mi associo pienamente all'onorevole Gadda coll'oppormi a quell'emendamento.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento del deputato Ninchi e la proposta della Commissione sono quelli che più si allontanano dal progetto ministeriale, darò loro la precedenza.

L'emendamento Ninchi è così concepito:

« I beni feudali diventano liberi, riservata la sostituzione a favore del più vicino chiamato che esista al tempo dell'applicazione della presente legge, ai suoi superstiti alla morte dell'attuale possessore. »

Quest'emendamento mi sembra il più ampio di tutti, e quindi lo metto ai voti.

DEPRETIS. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Quantunque il Ministero abbia aderito all'articolo della Commissione coll'aggiunta dell'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour, mi pare che la proposta della Commissione debba avere la preferenza sopra ogni altra.

PRESIDENTE. Perdoni; l'emendamento Ninchi è molto più ampio; rovescia tutto il progetto di legge. (Si! si!)

Chi intende approvare l'emendamento proposto dal deputato Ninchi, si alzi.

(È rigettato.)

Viene ora l'articolo 2 del progetto della Commissione, così concepito:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

È seguito poi dall'emendamento presentato dal deputato Gustavo di Cavour, accettato dal Ministero e dalla Commissione, e così concepito:

« Nel caso però in cui esista un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche ulteriore primo chiamato e nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

PASINI. Per solo scrupolo di redazione, sostituirei quest'ordine nelle parole: « Nel caso però in cui esista, nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita, » ecc., perchè effettivamente. . . .

DI CAVOUR G. Aderisco, perchè tale redazione è più chiara.

TREZZI. Qui non è provveduto per l'usufrutto; direi dunque che si debba aggiungere: « salvo l'usufrutto dell'attuale investito. »

DI CAVOUR G. Nel mio scritto c'è l'espressione di *nuda proprietà*; queste parole poi nello stampato, che è stato distribuito, vennero omesse. Del resto, il signor presidente nel dare lettura del mio emendamento non le ha tralasciate.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pasini di mandare il suo sotto-emendamento al banco della Presidenza.

D'ONDES-REGGIO. Quest'emendamento che propone l'onorevole Cavour, ed è accettato dall'onorevole guardasigilli, è a un di presso quello della Giunta. Quindi credo che ora si debba porre prima ai voti l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. È evidente adesso che il Ministero ha ritirato l'articolo del suo progetto.

L'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio è così concepito:

« La piena e libera proprietà de' beni soggetti a vincolo feudale si consolida per metà negli attuali investiti de' feudi, o aventi diritto all'investitura; per l'altra metà in coloro che saranno i loro successori secondo la legge comune delle successioni. »

Questa proposta essendo la più larga, credo che debba avere la precedenza.

La metterò dunque ai voti.

(Non è approvata.)

Prima dell'articolo della Commissione, debbo mettere ai voti l'emendamento del deputato Mayr, che consiste nel sostituire la metà a vece dei due terzi e dell'altro terzo, portati dall'articolo proposto dal Ministero.

CASTELLI LUIGI. Pregherei il signor presidente di leggere l'emendamento per esteso, perchè sia più chiaramente inteso.

MAZZA. Lo legga per intero.

PRESIDENTE. L'emendamento è così espresso :

« La piena proprietà della metà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altra metà sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto della metà dei beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

Chi intende adottare questo emendamento, si levi.

(È respinto.)

MICHELINI. Domando la parola.

Voci. La discussione è chiusa !

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, se non è per proporre un emendamento.

MICHELINI. Appunto per presentare un emendamento.

Io ho prestato la più scrupolosa attenzione al lungo e dotto dibattimento, e mi sono convinto della ragionevolezza e della giustizia della proposta ministeriale. Io l'ho paragonata con quella della Commissione e colle altre, e non dubito doversi a tutte preferire.

Se volessi dire le ragioni della mia convinzione, entrerei nella discussione generale, che è chiusa. Ma frattanto, ora che il Ministero ha rinunciato al sistema da lui così dottamente difeso, io non so più che cosa abbia a votare. Laonde, siccome sono convinto della bontà di questo sistema, così, ancorchè dovessi essere solo ad approvarlo, io lo riprendo, e ne faccio cosa mia. (*Bravo!*) Prego perciò il signor presidente di mettere ai voti l'articolo del Ministero, che presentemente è un emendamento, lasciando a lui di giudicare del momento opportuno per tale votazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ripropone come suo emendamento il progetto ministeriale.

D'ONDES-REGGIO. Io mi unisco al deputato Michelini; riprendo anch'io il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 del progetto ministeriale ritirato dal Ministero e presentato come emendamento dal deputato Michelini :

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora pongo ai voti l'articolo della Commissione coll'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Ne darò lettura :

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura.

« Nel caso però in cui esista nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

MACCHI. Prego il signor presidente di dividere i due aliquote di questo secondo articolo, e di provocare la votazione sopra di essi separatamente.

TREZZI. Pare a me che l'articolo deve essere messo ai voti com'è stato proposto.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La divisione è di diritto, poichè l'articolo potrebbe stare senza l'aggiunta.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Io accetto la divisione, ma domando che sia posta prima ai voti l'aggiunta, la quale costituisce l'emendamento; poi si voterà l'articolo.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta, che è un emendamento all'articolo.

MACCHI. L'onorevole presidente del Consiglio avrà perfettamente ragione di voler che prima si voti l'emendamento del deputato Cavour, ma gli faccio osservare che quella parte così separata non ha senso, nè può sussistere. . . .

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti per lo più stanno da loro stessi.

MACCHI. Questa è un'aggiunta, non un emendamento, e vuol essere votata dopo.

D'ONDES-REGGIO. M'associa anch'io alle osservazioni dell'onorevole Macchi. (*Rumori*)

Sentano, o signori; può avvenire che sia dalla Camera adottata quest'aggiunta, e che poscia quella prima parte su cui si vuol votare dopo, secondo la proposta del presidente del Consiglio, sia rigettata. (*Bisbiglio*)

Voci. Allora cade tutto l'articolo!

D'ONDES-REGGIO. Io non ho inteso dir mai che si metta prima ai voti una proposizione, la quale necessariamente è subordinata ad un'altra, che nessuno sa ancora se sarà accettata o no.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole D' Ondes-Reggio che sempre si fa così, nè si può fare altrimenti. Difatti quando abbiamo posto ai voti l'emendamento Mayr, se non era adottato l'articolo, l'emendamento necessariamente cadeva.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta, proposta dal deputato Gustavo Di Cavour, che ora è così concepita :

« Nel caso però in cui esista nato o concepito, al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora metterò ai voti la prima parte dell'articolo :

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi, od aventi diritto all'investitura. »

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

L'articolo terzo del progetto ministeriale è così espresso :

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. »

L'articolo 3 della Commissione è del seguente tenore :

« Le finanze non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna azione di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

RESTELLI, relatore. L'articolo 3 del progetto della Commissione non è quello sostituito all'articolo 3 del progetto ministeriale. Questo è riferibile alla divisione dei beni. Ora la Giunta adotterebbe l'articolo 3 del progetto ministeriale, soltanto con quest'aggiunta :

« La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo antecedente. »

PRÉSIDENTE. Il ministro accetta quest'aggiunta ?

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Do lettura d'un emendamento all'articolo 3, presentato dall'onorevole Trezzi.

Esso è così concepito :

« Contro i terzi possessori di beni feudali che non ne abbiano un possesso pacifico continuato per trent'anni non sarà ammessa azione vindicatoria. »

TREZZI. Il mio emendamento dovrebbe venire dopo l'articolo 4.

Se la Camera lo stima, mi farò a svilupparlo, ma per ora non sarebbe a suo posto.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti prima l'articolo 3 coll'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Ne darò lettura :

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo antecedente. »

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 4.

L'articolo del Ministero è così concepito :

« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato.

« Però le finanze più non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

La Commissione propone l'articolo seguente, che, sebene in numerazione sia il 5, pure corrisponde all'articolo 4 del Ministero :

« Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna azione di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

RESTELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI, relatore. A nome della maggioranza della Commissione propongo che sia tolto il primo capoverso dell'articolo 4 del progetto ministeriale. Con quest'articolo si lascierebbe allo Stato la parte che spetterebbe al chiamato, nel caso in cui all'epoca della pubblicazione di questa legge non ci fossero più successibili.

Ora, come ho avuto l'onore di dire poc'anzi alla Camera,

siccome, secondo le dottrine feudali, allorché non cisono più chiamati, si consolida nell'ultimo investito l'utile col diretto dominio, in quanto non ci sia più diritto di reversibilità, così ritengo che, tanto per coerenza logica alla deliberazione già presa coll'articolo 2 già adottato dalla Camera, quanto per non ledere il diritto che ritengo acquisito all'ultimo investito di far sì che la proprietà piena si consolidi in lui, debba essere tolto questo primo capoverso dell'articolo 4.

PISANELLI. La soppressione dell'articolo 4 è una conseguenza necessaria dell'articolo 2, che abbiamo già votato, perchè esso riprodurrebbe, ed in una condizione molto peggiore, i danni che noi abbiamo voluto evitare allontanandoci dalla prima proposta ministeriale. Diffatti, non solamente coll'articolo 4 sarebbero conceduti tutti i beni feudali ad un lontano chiamato, ma questo chiamato sarebbe lo Stato, i cui diritti assolutamente non si possono più riconoscere, una volta che i vincoli feudali s'intendono intieramente distrutti. Anche per questa ragione insisto sulla soppressione dell'art. 4.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non insiste sopra la prima parte di quest'articolo, in quanto che colla variazione avvenuta nell'articolo 2 riesce necessariamente modificata la conseguenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Volevo appunto sviluppare i motivi per cui deve essere soppressa questa parte dell'articolo 4 ; ora non ho più nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque il primo capoverso dell'articolo 4 :

« Non essendovi, al giorno della pubblicazione della presente legge, alcuno successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato. »

La Commissione chiede la soppressione di questa parte dell'articolo ; il Ministero acconsente.

Porrò dunque ai voti questa soppressione.

(È approvata.)

RESTELLI, relatore. Mi pare che ormai non resti che di mettere a partito l'articolo 3 della Commissione, il quale coincide pienamente coll'alinea dell'articolo 4, tolta soltanto la parola *però*, che non ha più senso.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Consento pienamente nell'osservazione fatta dall'onorevole Restelli.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la seconda parte dell'articolo 4 del progetto ministeriale così concepita :

« Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Chi intende accettare questo 2 alinea dell'articolo, che diverrebbe esso solo l'articolo 4, è invitato ad alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora darò lettura dell'articolo 5 del progetto ministeriale :

« Le prestazioni in denaro od in natura, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato, si osserverà altresì la disposizione dell'articolo 6 della stessa notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di lau-

demio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

L'articolo corrispondente al progetto della Commissione è così concepito :

« Le annue prestazioni in denaro od in genere che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

« Se queste annue prestazioni fossero dovute tuttora alle finanze, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della notificazione della prefettura lombarda dell'8 dicembre 1857.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto alle dette prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Mi rincesce di non poter accettare l'emendamento della Commissione.

Il Ministero vi proponeva un modo uniforme per il riscatto delle prestazioni in denaro od in natura, sia rispetto ai feudatari, sia rispetto alle finanze investite della rendita feudale, domandava che si mantenessero le norme in vigore in Lombardia; la Commissione vorrebbe invece aggravare la condizione del riscatto a favore dei feudatari, e mantenere le condizioni più favorevoli a profitto delle finanze.

Io non capisco qual motivo vi sia per largheggiare a favore dell'investito del feudo, non vedo un motivo per cui quando noi accordiamo ai feudatari un beneficio larghissimo (ammetto che non lo facciamo nell'interesse solo dei feudatari, ma anche in quello della società, ma intanto chi ne profitta sono i feudatari), quando concediamo questo beneficio dell'affrancamento delle rendite in natura, vogliamo rendere più grave la condizione delle persone alle quali noi non abbiamo fatto beneficio di sorta. Ma, secondo il sistema vigente, una persona poteva affrancarsi, pagando. . .

RESTELLI, relatore. Mi permetta uno schiarimento che forse verrà a togliere di mezzo ogni contestazione.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Dica pure.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare per dare uno schiarimento.

RESTELLI, relatore. La Commissione è entrata perfettamente nell'idea del signor presidente del Consiglio, mutando l'articolo 3 del progetto ministeriale e presentando il disegno del proprio articolo 4. Appunto perchè in verità non si sapeva trovar ragione di favorire oltre misura gl'investiti, i quali fossero debitori di prestazioni e d'annualità verso terzi, non si è dalla Commissione trovato giusto che l'investito potesse affrancarsi da tali prestazioni, pagando un capitale in ragione soltanto dal 6 all'8 per 100, come dispone il progetto ministeriale. Per questo credette la Commissione di attenersi alle norme comuni con cui in Lombardia s'impiegano i capitali, facendo sborsare dagli investiti un capitale corrispondente al 5 per 100 delle prestazioni dovute. Si è però fatta una differenza pel caso in cui queste prestazioni siano dovute all'erario. E ciò perchè?

Partimmo dal principio che, se le finanze austriache non sono riuscite nè a vendere, nè ad affrancare queste annualità, bisognava ritenere che vi avesse qualche ragione che ne diminuise il valore, giacchè altrimenti l'erario austriaco le avrebbe affrancate o vendute già da tempo, sitibondo com'è sempre stato il Governo austriaco di danaro.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Anche noi lo siamo. (Si ride)

RESTELLI, relatore. Dunque, se troviamo ancora delle prestazioni che sono dovute allo Stato, facilitiamo.

Dice l'onorevole conte Di Cavour che siamo anche noi sitibondi di denaro; io pure consento in questa sentenza. Dunque facilitiamo: diamo ai possessori investiti opportunità di affrancare a più buon mercato le prestazioni da loro dovute. Del resto, se ci siamo fatto uno scrupolo di non largheggiare quando si trattava di prestazioni o di annualità dovute ai privati, abbiamo creduto di fare atto di giustizia, perchè non era giusto di pregiudicare gli aventi dritto a codeste prestazioni, permettendo una capitalizzazione diversa da quella comunemente ricevuta in Lombardia.

Dopo queste spiegazioni, io spero che il Ministero vorrà accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. La diversità che esiste tra il sistema proposto dal Ministero e quello della Commissione sta in che, dove, secondo il progetto del Ministero, si sarebbe proposto il modo e la quantità di affrancazione determinata dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione dell'8 dicembre 1857, indistintamente, sia che le prestazioni fossero dovute a privati, sia che allo Stato; per contro la Giunta proporrebbe una distinzione nel senso che, ove si tratti di prestazione o in denaro o in generi, che, giusta i titoli d'investitura e di consuetudine feudale, fosse dovuta dai beni feudali o dai possessori dei feudi verso corpi o persone private, possa il debitore affrancarsene pagando cento lire di capitale ogni cinque lire di annua prestazione; ove invece si tratti di una prestazione dovuta alle finanze, in questo caso si osservino le norme segnate negli articoli 1, 2, 3 e 6 della notificazione; e quindi, non più cento lire ogni cinque, ma cento ogni sette, ogni otto, ecc., secondo il prescritto della medesima.

A me pare che non vi abbia veramente motivo di fare questa distinzione. In qualunque caso, a me pare doversi seguire una stessa e medesima norma, sia che il pagamento si faccia alle finanze, sia che ai privati; imperocchè è una sola e medesima ragione che determina la quantità di capitale che si debbe pagare per liberarsi dalle determinate prestazioni che sono dovute.

Circa la quantità poi della somma, è a notarsi che, ricevendosi dal creditore un capitale, anzichè il canone, egli ha in ciò stesso un vantaggio, il quale ne lo compensa di qualche perdita ch'ei parrebbe in apparenza soffrire da che lo si ragguagli ad una somma maggiore del cinque per cento; e ciò sia per l'esazione stessa ch'egli fa dell'intero suo credito capitalizzato, sia perchè, coll'impiego di esso, egli può ricavare un profitto non minore, per avventura, del canone ch'ei perceveva.

Ma ad ogni modo, lo ripeto, credo che non debba farsi distinzione veruna, tanto nel caso in cui il creditore sia un privato, come in quello che lo siano le finanze dello Stato.

A mio avviso la ragione economica è perfettamente la stessa, la ragione, cioè, dell'utile che si possa ricavare dal capitale che si viene a conseguire in dipendenza dell'affrancamento.

Quindi io credo che, in ogni caso, non debba essere ragguagliato in ragione del cento per cinque, ma debba essere ragguagliato secondo le proporzioni determinate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione 8 dicembre 1857.

In effetto questa è la norma la quale è seguita in Lombardia; questa è la norma suggerita da distinti uomini di Lombardia in alcune informazioni e memorie che mi furono

per essi comunicate, e i quali erano in grado di ben conoscere le circostanze speciali, e le economiche in ispecie, di quelle provincie.

Conseguentemente pare a me che, rappresentando il sistema del progetto di legge ciò che già è in vigore colà, non si debba variare il proposto ragguglio di affrancazione; ad ogni modo poi che non debba farsi distinzione, sia che il canone sia dovuto ai privati, sia che alle finanze, e così, nel fissare il capitale di affrancazione, debba seguirsi una sola e stessa misura.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. La Commissione non può a meno che insistere nel proprio emendamento, in quanto che qui si tratta di stabilire una differenza tra il caso in cui la prestazione sia dovuta ai privati ed il caso in cui sia dovuta allo Stato.

L'onorevole ministro guardasigilli ha osservato che, se si stabilisce questa differenza, si viola la pratica in uso in Lombardia. Ma io rispondo prima di tutto che la notificazione della prefettura è soltanto del 1857, epperò è di un'epoca molto vicina all'attuale, ed inoltre quella notificazione non contempla che le prestazioni ed annualità dovute all'erario, e non quelle dovute ai privati.

Ecco perchè la Commissione ha stabilito che, quando la prestazione sia dovuta all'erario, debba aver effetto quella notificazione; ma, quando la prestazione è dovuta ai privati, allora la Commissione si è preoccupata della posizione degli aventi diritto alla percezione di queste prestazioni, e si è domandata se era giusto di dar loro soltanto un capitale corrispondente soltanto al 6, al 7, all'8 per cento?

Ora avremmo creduto di pregiudicarlo troppo adottando questa misura, che invece abbiamo ricondotta a quella dell'ordinario impiego dei capitali in Lombardia.

Veramente questa norma sarebbe stata forse un po' al di sotto del 5 %; ma per non introdurre frazioni abbiamo fissato il 5 %.

In questo modo noi abbiamo ritenuto di fare un atto di giustizia all'avente diritto a questa prestazione, nello stesso tempo che non facevamo ingiustizia a colui che deve; perchè questi sarà ben felice di dare il cento per cinque e togliere di mezzo questa prestazione. Ecco il motivo per cui, trattandosi di situazioni diverse, abbiamo creduto di applicar norme diverse.

L'unica obiezione che può essere fatta è questa, di non aver trattato lo Stato al pari dei privati. Ma rispondiamo che, se troviamo ancora delle prestazioni non affrancate dal Governo austriaco, questo ci vuol significare che siffatte prestazioni per circostanze speciali valgono poco, e tanto poco, che le finanze, per renderne possibile l'affrancamento, hanno dovuto facilitare sulla misura.

Ora, siccome le prestazioni ora dovute al nostro Stato sono pur le stesse che erano dovute all'erario austriaco, così vi era la ragione istessa per adottare le facilitazioni della prefettura lombarda delle finanze.

Ci parve poi diverso il caso delle prestazioni dovute ai privati; e, quanto a queste, è il progetto ministeriale che ha innovato, equiparandole a quelle dovute allo Stato.

Ora la Commissione non ha trovato giusto di fare questo pareggiamento.

Ecco le spiegazioni che potevo dare intorno alle modificazioni della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Comprendo che si sia preoccupata la Commissione delle circostanze che, malgrado la disposizione di questa notificazione, non si facessero

affrancamenti. Questa è una condizione la quale poteva essere determinata da altre circostanze, che non quella della troppo alta misura del capitale fissato per operare il riscatto; potevano i debitori non affrancare per molti altri motivi.

Ma non mi pare che ciò determini la questione; imperocchè essa questione è ridotta sostanzialmente al punto, se colui il quale non aveva diritto di conseguire un riscatto, e che per effetto di cotesto diritto viene a conseguire un capitale rappresentativo d'un'annualità, non debba rimanersi contento di quello che gli viene assegnato.

A questo riguardo la Commissione consente che le finanze possano accontentarsi d'un capitale pari al 100 per 8, al 100 per 7, e simili, come prima usavasi, giacchè effettivamente anche prima sarebbesi potuto riscattare a questa condizione. Ora io non veggo perchè si debba attribuire un capitale maggiore, vale a dire in ragione del 100 per 5, tutta volta che il riscatto si effettuerà dai privati.

Accenna l'onorevole Restelli che ciò è perchè effettivamente questo 100 per 5 rappresenta la misura colla quale s'impiegano i capitali. Ma io dico che non dobbiamo noi attenerci localmente alle condizioni presenti della Lombardia; dobbiamo vedere in generale se effettivamente oggi il capitale, nella presente attività delle industrie e de' commerci, e nei tanti impieghi proficui che se ne possono fare, non rappresenti la possibilità di ricavarne un reddito assai maggiore del 5 per 100; a me pare che ciò non si possa in verità contrastare.

Del resto poi l'essenziale si è mai sempre, quali siasi le norme che si vogliono seguire nel fissare le basi dell'affrancamento, che queste siano uniformi, qual siasi il creditore verso cui l'affrancamento si faccia.

PANATTONI. Domando la parola.

Io trovo nel progetto del signor ministro, come in quello dell'onorevole Commissione, la disposizione seguente:

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto alle prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

Io domando le conseguenze pratiche di questa disposizione. Se gli aventi diritto alla prestazione potranno obbligare il debitore ad affrancare; ma che cosa dovrà decretare il tribunale a cui essi rivolgonsi? Forse la caducità?

Quando vogliasi imporre al debitore coattivamente l'obbligo di affrancare, questa legge rivestirà l'aspetto di uno spoglio repentino; imperocchè il debitore fino al giorno presente non poteva presagire quest'obbligo esorbitante, e quindi non teneva pronto il capitale necessario per l'affrancamento.

Una legge la quale stabilisse un termine così nuovo e così ristretto sarebbe una legge precipitosa e che potrebbe produrre inconvenienti economici ed un ingiusto imbarazzo ai possessori.

Io quindi prego il signor ministro e la Commissione di considerare la poca giustizia e gli effetti gravosi di questa disposizione.

Infatti quanto è utile che i possessori dei beni abbiano il loro diritto di affrancare, altrettanto sarebbe grave il forzarli dentro un anno all'affrancazione.

Conchiudo adunque che, se mai i possessori potessero essere obbligati ad affrancare, dovrebbero per lo meno essere sottratti alla troppo stretta necessità di affrancare dentro un anno, e dovrebbero ottenere un più largo intervallo che potesse permettergli di profittare della legge, senza risentirne una coartazione che, a parer mio, sarebbe esorbitante.

Mi rimetto dunque, in ogni meno favorevole ipotesi, all'o-

norevole ministro ed alla Commissione, circa a stabilire, se non altro, una più ampia latitudine di tempo. Infatti, non potendo io conoscere quale sia l'entità delle prestazioni da affrancarsi, giacchè non appartengo alle provincie lombarde, domando un provvedimento di giustizia, e desidero che il termine stabilito sia proporzionato equamente al modo con cui si dovrà operare questo affrancamento.

RESTELLI, relatore. Rispondo all'interpellazione fatta dall'onorevole Panattoni.

Egli domanda, prima di tutto, in quale maniera pratica si voglia attuare l'esecuzione dell'ultimo alinea dell'articolo 4 della Commissione, che dice:

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto alle dette prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

In secondo luogo domanda se, per avventura, questo termine non sia troppo breve per effettuare, senza scomporre l'ordine economico dei possessori, l'affrancamento.

Riguardo al primo punto, rispondo che il modo d'affrancamento è il più facile. Quando noi sappiamo a che cosa ammonti la prestazione, non abbiamo che a capitalizzarla, e questo capitale diventa un credito dell'avente diritto alla prestazione verso il debitore della prestazione stessa; quindi in questo si procederebbe come si procede quando si abbia un credito qualunque da esigere. Siccome poi queste prestazioni sono di poca entità, non è nemmeno a preoccuparsi delle troppe difficoltà che ci saranno per l'affrancamento. Quindi un anno mi pare sufficiente perchè i possessori dei beni soggetti a queste prestazioni possano comodamente pensare al modo di pagare il capitale per estinguerle.

PANATTONI. Io ho già dichiarato di reclamare contro una disposizione poco giusta; ma di non aver nozioni pratiche sufficienti per esaurire la questione, di fronte alle condizioni speciali dei feudi lombardi. Non mi resta dunque che insistere presso l'onorevole relatore della Commissione per una cosa sola, cioè per accertare che, se le prestazioni dovranno esser affrancate, e molto più se bisognerà affrancarle dentro un breve termine, fossero almeno effettivamente tenui, come egli ha detto. Diversamente mi parrebbe che una legge liberale e benefica, come la presente, andasse contro al proprio fine. E l'affrancazione ridotta coattiva sarebbe doppiamente gravosa, quando riuscisse troppo grave ai possessori, costretti ad approntare repentinamente il pagamento.

PRESIDENTE. Vi è un sotto-emendamento presentato dall'onorevole Valerio, il quale consiste nella soppressione del secondo alinea di quest'articolo.

MOSCA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io ho sentito la lettura di questo articolo e proporsi immediatamente in base alla discussione del medesimo l'articolo corrispondente, proposto nel progetto della Commissione in via di emendamento. Si è dunque sorpassata la discussione particolare dell'articolo che forma parte del progetto proposto dal Ministero e che forma la base della discussione della Camera.

Io mi permetterò di fare alcune considerazioni su questo articolo 5, e domando che la Camera abbia a respingerlo puramente e semplicemente ed intieramente.

Io sarò brevissimo. Il primo alinea di quest'articolo stabilisce:

« Le prestazioni in danaro od in natura che, giusta i titoli d'investitura, fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate. »

Queste prestazioni o sono dovute allo Stato o sono dovute a private persone.

Se sono dovute allo Stato, il modo di riscuoterle è già previsto da una legge vigente in Lombardia, e che provvede appunto al loro affrancamento a determinate condizioni che qui non si tratta che di confermare e sancire.

Se poi si tratta di prestazioni che siano dovute ad altre persone private, io mi meraviglio come non siasi presa in sufficiente considerazione l'importanza delle conseguenze alle quali può dare luogo questa disposizione.

Si tratta di capitalizzare, ad una misura tutta di favore, delle prestazioni che possono avere un valore ben diverso.

Noi non abbiamo ancora in vigore in Lombardia la legge che permette il riscatto di certe annualità che si pagano a titolo enfiteutico nelle antiche provincie; e nondimeno la misura con cui questo riscatto può effettuarsi nelle antiche provincie è diversa da quella con cui si vorrebbe fare il riscatto delle prestazioni feudali.

Questo è un altro favore accordato ai possessori dei beni feudali, oltre l'immenso che loro deriva dallo scioglimento dei vincoli feudali.

Parmi quindi che questo sia un oggetto a cui convenga far molta considerazione. D'altronde, a mio giudizio, egli non ha un esatto rapporto col soggetto proprio e particolare che informa questa legge.

Quanto al secondo alinea, io mi riferisco a quanto già avvertì l'onorevole Panattoni.

Io, a vero dire, non riesco a comprendere come a condizioni molto favorevoli non vi sia alcuno il quale s'induca ad approfittare del beneficio della legge. Ove ciò avesse luogo, il motivo, cred'io, sarà che effettivamente non hanno quelle prestazioni il valore che loro si suppone; ed allora con qual giustizia si pretenderà di costringere questi debitori ad affrancare il loro debito in una misura che può eccedere di molto la misura reale del debito?

Mi rimane a parlare unicamente dell'ultimo alinea, perchè, in quanto al terzo, ho dimostrato che, escluse le relazioni che possono esistere con persone private, in quanto a quelle collo Stato vi è già in Lombardia una legge la quale a ciò provvede sufficientemente.

Dunque non trattasi più, come dissi, che dell'ultimo alinea, ed anche questo, dico il vero, io non lo comprendo, perchè esso non distingue esattamente questi vincoli.

Per esempio, parla del pagamento del laudemio; ma si vorrebbe forse far sopravvivere l'obbligo del pagamento del laudemio nel caso di passaggio da un possessore di feudo ad un altro, nel caso che vi fosse quest'obbligo allo Stato, e dopo la soppressione dei vincoli feudali?

Questo mi pare in manifesta contraddizione con tutto il principio che ha ispirato il presente disegno di legge.

Da qualunque parte dunque io consideri la cosa, trovo che quest'articolo è perfettamente inutile, almeno finchè non mi siano date delle spiegazioni soddisfacenti, che ho cercato indarno e nella relazione e nei discorsi che si sono tenuti in proposito dal signor ministro e dal relatore della Commissione.

RESTELLI, relatore. Domando la parola per dichiarare a nome della Commissione che accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio; desidererei sapere se anche il ministro l'accetta.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Siccome parifica la condizione degli uni e degli altri, l'accetto.

RESTELLI, relatore. Allora non mi resta che a dire poche parole in risposta all'onorevole Mosca. Egli vorrebbe togliere l'intero articolo quinto del progetto ministeriale, che corri-

sponde al quarto della Commissione; egli non vorrebbe trovare differenza tra il caso in cui la prestazione sia dovuta al privato oppure allo Stato, e vorrebbe lasciar funzionare le leggi che esistono in Lombardia, e quindi non introdurre qui alcuna variazione.

Ora, siccome in Lombardia ci sono due misure, una cioè pel caso in cui la prestazione sia dovuta allo Stato, ed un'altra pel caso in cui sia dovuta ai privati, così la Commissione ha creduto di mantenere la disposizione della prefettura lombarda per l'affrancazione delle annualità dovute allo Stato; e siccome vi sarebbe stato dubbio sulla misura di affrancazione di quelle dovute a privati, credette la Commissione di stabilire per esse la misura della comune contrattazione in simili negozi.

L'onorevole Mosca osservò che non sa trovare ragione per cui si parli anche di laudemio. Io trovo che la sua osservazione sarebbe giusta, in quanto non ci fosse una dichiarazione esplicita nell'ultimo articolo che, ove si tratti veramente di enfiteusi, nulla si ritiene innovato alle leggi vigenti. Qui si accenna ai casi, per esempio, dei feudi onorifici, che, qualunque siano mere enfiteusi, hanno mantenuto di feudale qualche prestazione nei casi di trapasso, come uno sperone d'oro od altra prestazione qualsiasi apprezzabile a danaro, prestazioni che in verità possono dirsi laudemii.

Ora bisognava pure in qualche modo provvedere chi è in diritto di ricevere queste prestazioni che possono essere passate anche in terzi possessori; bisognava determinare il modo dell'affrancazione, sul qual punto è parso alla Commissione congrua la norma di un mezzo laudemio, che, pagato subito, offre a chi lo riceve il vantaggio dell'interesse composto di cui gode anche prima della probabile verifica di successivi trapassi. Del resto, ripeto, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Valerio.

VALERIO. Domando la parola per dire le ragioni del mio emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. Dirò poche parole.

Voci. Non occorre, è stato accettato! Ai voti!

VALERIO. Allora non occorre più ch'io lo sviluppi.

FIorenzi. Domando la parola.

Domando la soppressione dell'ultimo alinea, così concepito:

«Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro che hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.»

Chiedo che sia soppresso, perchè mi pare che non si possa obbligare il debitore di una annualità a pagare il capitale.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. L'effetto e lo scopo essenziale di questa legge si è di restituire i beni alla libertà; quindi, con questo articolo, si avvisò ad applicare il principio medesimo, dando mezzo di liberare i beni dai vincoli di annue prestazioni a cui fossero soggetti; è poi la disposizione in esso contenuta tanto più necessaria, in quanto che venendo i beni ad essere liberamente disponibili, naturalmente i canoni verrebbero a dividersi in infinite frazioni con danno non meno privato che pubblico, e insisto quindi perchè l'articolo sia conservato.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti la soppressione dell'intero articolo, proposta dall'onorevole Mosca; poi quella parziale proposta dall'onorevole Fiorenzi.

Chi vuole soppresso l'articolo 5, sorga.

(Non è approvata la soppressione.)

Ora metterò ai voti la proposta del deputato Fiorenzi, per la soppressione di questo secondo alinea.

REGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Regnoli ha facoltà di parlare.

REGNOLI. Io credo che sia appoggiato questo emendamento; ad ogni modo io lo appoggio, perchè credo che sia ragionevole la proposta del signor Fiorenzi.

Noi, colla presente legge, riconosciamo o conferiamo un diritto, e non imponiamo un dovere; la nostra legge scioglie i vincoli ch'esistevano sopra alcuni beni, e non impone obblighi agli attuali loro possessori. Per conseguenza, se noi gli accordiamo un beneficio, non possiamo però imporlo al possessore attuale; se gli diamo o riconosciamo un diritto, diamo a lui, con ciò, la facoltà di liberarsi da questi vincoli, da questi oneri, che, in virtù della presente legge, si risolvono in un semplice debito, in una rendita fondiaria perpetua, se vogliamo dire così, ma noi non possiamo obbligarlo a giovare di quella facoltà a liberarsi da quei vincoli. Mi perdoni la Camera, se insisto a chiamar su ciò la sua attenzione, perchè la questione è grave; è questione di principio. So bene che la legge abolitiva dei vincoli enfiteutici, promulgata dal Parlamento subalpino nel 1857, dava facoltà tanto all'utilista, quanto, dopo un anno, al direttario, di redimere il canone o l'onere; ma credo che questa disposizione di legge non sia giusta e non abbia fatto buona prova; quindi non l'ammetterei nel caso presente. E siccome quella legge non fu ancora pubblicata in Lombardia, credo che potrebbe benissimo applicarsi, nel modo sopraindicato, il principio svincolativo di questo debito; cioè si potrebbe dar facoltà al possessore del feudo di liberarsi da siffatte prestazioni annue, ma non obbligarlo. No, non sarebbe giusto che gliene venga imposto l'obbligo, quando, per mancanza di volontà o per impotenza, nol facesse. Sarebbe una coazione.

Per conseguenza, credo ragionevole la proposta del signor Fiorenzi, e voto per la soppressione dell'ultimo alinea, perchè, lo ripeto, se è un beneficio, non possiamo imporlo; se è un diritto, non possiamo tramutarlo in dovere e farne coattivo l'esercizio.

PRESIDENTE. È appoggiato l'emendamento?

(È appoggiato.)

TREZZI. Si tratta di cose di lievissima importanza; credo che non ci saranno 500 lire annue che rappresentino queste prestazioni, le quali sono piuttosto vincoli inerenti a questi feudi.

Tutto ciò che v'era di buono è già stato riscattato; sono rimaste queste piccole prestazioni, delle quali nessuno non si è mai preso pensiero. La finanza stessa ricevette pochissimo, e rarissime volte.

Se la Camera mi vuol prestar fede, posso assicurarla che la cosa non franca la spesa di dieci minuti di discussione...

FIorenzi. Chiedo di parlare.

TREZZI. . . Si riderebbe sicuramente quando si conoscesse l'entità del soggetto di tanta discussione, a meno che non si trattasse di una discussione di principii, come accennava l'onorevole Regnoli.

FIorenzi. Faccio osservare all'onorevole Trezzi, che qui non si tratta di quistione di fatto. Non occorre di ricercare se trattisi di cose di grande o di piccolo valore, se a colui che ha questo debito convenga o no di riscuoterlo. Noi dobbiamo stabilire il principio che non si possa imporre a nessuno il proprio vantaggio, chè ognuno debb'essere capace di conoscere ciò che gli è e ciò che non gli è vantaggioso.

AMARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Amari.

AMARI. Intendo di appoggiare la stessa proposta di soppressione di questo paragrafo.

Se sono cose di così poca importanza, se si tratta di poche lire, la Commissione potrebbe rinunciarvi; ma qui, sotto a queste poche centinaia di lire, ci sta una massima legislativa, da cui sorge una questione gravissima. Se si ammette il principio che si possa imporre l'affrancamento forzoso di queste prestazioni, ci sono provincie italiane dove la metà della proprietà andrebbe in mano agli usurai; in conseguenza non possiamo passare sopra a queste 500 lire così leggermente; se non sono che 500 lire, che importa alla Lombardia che non si obblighino i debitori a riscattarle? Finalmente, se essi le vogliono riscattare, possono farlo con assai poca pena volontariamente; ma io non posso a meno di dichiarare che questa questione come di principio è pericolosissima, e non si può votare così come di passaggio. Se l'affrancamento delle prestazioni è un beneficio, lasciamolo godere a chi lo vuole e lo può; ma imporre un beneficio mi somiglia a più che una pena, e minaccia la sovversione di tutte le condizioni economiche di una gran parte delle private proprietà.

MARCHESE. Io aderisco completamente all'idea testè accennata dall'onorevole Amari; l'importanza della prestazione non deve essere tenuta a calcolo in una questione generale di principio. Io mi pronuncio risolutamente contrario all'idea di volerci stabilire la coattiva redenzione del canone.

Io trovo a questo proposito un'esagerazione dei principii economici, che si è creduto di applicare in simile circostanza per agevolare forse lo svincolo della proprietà; ma non si è avvertito che questo espediente spinge, in primo luogo, forzatamente i capitali dove non andrebbero, allorchando fossero lasciati ad una libera concorrenza, cioè liberi di avviarsi là dove il maggior interesse dei privati li chiama.

Se è giusto e commendevole lasciare ai debitori la facoltà della redenzione di queste prestazioni, sarebbe ingiustissimo renderla forzosa, poichè potrà avvenire che, per redimere queste prestazioni, i debitori siano obbligati a procurarsi, con loro discapito, i capitali, od esporsi alle vessazioni di giuridiche coazioni, per essere astretti al riscatto. Questa questione è tanto più importante, in quanto tende a stabilire un principio che potrà avere, come l'onorevole deputato Amari accennava, relazione con una legge, la quale forse sarà fra poco posta in discussione in questa Camera; voglio dire quella della redenzione dei canoni e dei vincoli enfiteutici in Sicilia, ove più della metà dei beni sono soggetti al nesso enfiteutico.

Se è certo che, ammettendosi in questi casi la redenzione coattiva, si sconvolgerebbe la naturale economia de' capitali, e si esporrebbero i debitori ad ingiuste vessazioni per crediti quantitativi surrogati dalla legge ad annuali prestazioni, io penso che nella circostanza in cui versiamo, per quanto tenui possano essere le prestazioni, di cui si tratta, se si desse l'obbligo di redimerle, questo potrebbe portare delle ingiuste perturbazioni all'economia delle famiglie.

Io quindi appoggio la proposta, che quest'alinea sia interamente soppresso.

TREZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TREZZI. Faccio osservare che queste non sono prestazioni, come i canoni nelle enfiteusi. Nelle enfiteusi è ordinariamente stabilito che i canoni non si possano dividere e che si debbano pagare per unica mano; qui invece si tratta di prestazioni, che sono dovute dai beni feudali, che, divenendo liberi, si frazioneranno, e, frazionandosi, renderanno pure frazionate ed impercettibili quelle prestazioni.

D'altronde tutti i principii hanno un'eccezione, e quest'eccezione sarebbe il caso appunto d'applicarla adesso.

Certamente che, quando si trattasse di stabilire la coazione della francazione delle enfiteusi, ci penseremmo e vedremmo se sarà il caso di adottare questo principio; ma, quando si tratta di sciogliere tutt'affatto questi vincoli feudali, perchè c'è qualche rapporto tra i vincoli feudali e queste prestazioni, io dico la verità, in questo caso farei un'eccezione, quantunque non sia per ammettere nelle enfiteusi la francazione coattiva.

Mi dispiace di dover ripetere queste cose, ma mi pare che dilunghiamo troppo in questa questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo alinea così redatto:

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni, potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la soppressione.)

Si passa al terzo alinea. La Commissione e il Ministero, sulla proposta dell'onorevole Valerio, hanno accettato la soppressione di questo terzo alinea.

Ne metto ai voti la soppressione.

VALERIO. Ritengo si tratti dell'alinea dell'articolo 5, dicente: « Se queste annue prestazioni fossero dovute tuttora alle finanze, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2, 5 e 6 della notificazione della prefettura lombarda dell'8 dicembre 1857. »

PRESIDENTE. Perdoni; si vota sull'articolo del Ministero. Ho veduto che il suo emendamento rifletteva appunto questa parte dell'articolo; mi par regolare.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del terzo alinea dell'articolo 5 del Ministero. Ne do lettura:

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato, si osserverà altresì la disposizione dell'articolo 6 della stessa notificazione. »

Chi ne approva la soppressione, voglia alzarsi.

UN DEPUTATO. Chiedo di parlare per l'ordine della discussione.

Voci. Non si può quando si vota!

PRESIDENTE. Ora non si può parlare; io ne ho data facoltà successivamente a tutti coloro che l'hanno chiesta.

(Dopo prova e controprova, il terzo alinea resta soppresso.)

L'articolo rimane così concepito:

« Le prestazioni in denaro od in natura che, giusta i titoli d'investitura, fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

RESTELLI, relatore. Adesso mi pare che dovrebbe mettersi in discussione e quindi ai voti il primo capo dell'articolo 4 della Commissione, ch'è l'articolo adottato dall'onorevole deputato Valerio, e che egli mi pare vorrebbe far prevalere.

VALERIO. Sì!

Voci. È stato votato colla soppressione!

Altre voci. No! no!

VALERIO. È stata votata la soppressione dell'alinea.

Viene ora appunto ad essere il caso notato dall'onorevole

Restelli, che si dovrebbe votare il primo alinea dell'articolo 4 della Commissione, ch'è quello che deve prevalere.

RESTELLI. Precisamente.

PRESIDENTE. Si tratta del 4° alinea del Ministero, così concepito :

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

Questo corrisponde alla prima parte dell'articolo 4 del progetto della Commissione :

« Le annue prestazioni in denaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione. »

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI, relatore. In ordine logico pare che debba essere posto ai voti prima il primo capo dell'articolo 4 della Commissione, e poi l'ultimo alinea dell'articolo 5 del Ministero.

PRESIDENTE. Il Ministero vi acconsente?

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Vi acconsento.

PRESIDENTE. Viene dunque ad essere primo alinea di quest'articolo il primo alinea dell'articolo 4 della Commissione così formulato :

« Le annue prestazioni in danaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'ultimo alinea dell'articolo 5 del progetto ministeriale :

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima. »

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Vi è un emendamento proposto dal deputato Trezzi, così concepito :

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquisiti dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima. »

« Parimenti non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Quindi c'è anche quest'altro emendamento dello stesso deputato :

« Contro i terzi possessori dei beni feudali che ne abbiano un possesso continuato per 50 anni non sarà ammessa l'azione vindicatoria. »

Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Colle espressioni usate nell'articolo 5 della Commissione « colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquisiti dai terzi, » ecc.,

si accennava appunto al concetto di voler mettere al coperto di tante eventualità i terzi possessori che acquistano i beni, allorquando, o per le leggi che sono state pubblicate, od almeno per l'opinione che nacque in seguito ad esse, crederemo che l'acquisto di questi beni fosse sicuro. Dire *diritto di proprietà* non vuol dir niente; in quanto che, quando si tratterà di esaminare se in fatti questo diritto di proprietà sussista, si dovrà venire all'indagine del titolo, e torneranno in campo tutte le quistioni, cioè se, applicando la legge feudale, si ritenga che la proprietà potesse passare dalle mani del feudatario in quelle dei terzi, ed essere da questi legalmente acquistata.

Io ho segnalato, nelle poche parole che ebbi l'onore di dirvi ieri l'altro, due gravissimi inconvenienti, ed uno di questi appunto era quello di lasciare esposti i terzi possessori a tutte le eventualità di rivendicazione appoggiata alle leggi feudali, le quali non ammettono la prescrizione.

Ho detto che dalle leggi pubblicate nel territorio della repubblica cisalpina, che formava appunto la parte di Lombardia oggi aggregata al nuovo regno, erano nate due opinioni ed all'appoggio di esse erano nati due fatti, che ci stanno in presenza, e che noi dobbiamo prendere in contemplazione. L'uno, che alcuni beni, i quali sarebbero stati liberi e sarebbero passati in mano di tutti i figli di uno stesso padre, e divisi fra loro, andarono ai soli maschi ed anche ad un maschio solo per effetto di quest'opinione; l'altro, che alcuni beni passarono in mano di terzi, ed oggi portano l'impronta feudale.

Il ministro di grazia e giustizia, nella sua relazione al Senato disse: « Molti beni feudali passarono a mani di terzi possessori non chiamati al feudo, massime per l'effetto delle memorate leggi repubblicane, per le quali si era indotta l'opinione della totale abolizione dei vincoli feudali; quindi incertezza circa la libertà della proprietà, pericolo di rivendicazione e di evizione; fomite di litigi soprammodo intricati per la natura stessa dei titoli litigiosi e delle differenti legislazioni feudali. »

Ora è appunto a questi inconvenienti che io credo che si debba provvedere col sancire una disposizione di legge che metta al coperto questi terzi possessori. Ma, siccome potrebbe farsi alla proposta che io aveva fatta l'altro giorno l'osservazione che possa tutelare delle vendite seguite in frode di diritti altrui, così ho creduto di limitare la tutela a quei possessori che hanno in loro favore almeno trent'anni di pacifico e costante possesso.

Questa è la ragione per cui ho posto avanti l'emendamento, che prego il signor ministro di dichiarare se accetta o no, nel senso di ridurre a legge quella massima di giurisprudenza ch'egli disse adottata dai tribunali di Lombardia, che, come mutabile, non basta allo scopo.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io aveva accennato appunto nella mia relazione ai diritti che allo Stato potevano appartenere contro i terzi ed ai quali non poteva soccorrere il beneficio della prescrizione; imperocchè quella giurisprudenza, la quale aveva stabilito il dritto di prescrizione nei vincoli feudali, si riferiva unicamente ai rapporti tra privati e privati, non già alle relazioni tra i privati e lo Stato.

On d'è che io era conseguente a me stesso, quando da un lato diceva che i terzi erano guarentiti dalle prescrizioni rispetto ai feudatari, imperocchè noi versavamo allora puramente nell'apprezzare le condizioni giuridiche tra privati e privati. Per contro poi, siccome io riteneva che le finanze dello Stato potessero esercitare il loro diritto di reversibilità,

quando lo si appurasse, e così contr'esse non potesse invocarsi la prescrizione, questo è il motivo pel quale io proponevo nel mio progetto che le finanze rinunciassero al diritto di riversibilità.

Sta sempre vero però che i terzi erano guarentiti da quelle prescrizioni, le quali, secondo me, sono conformi al diritto e sono consacrate altresì dalla pacifica giurisprudenza lombarda.

L'onorevole Trezzi aveva proposto un emendamento che, nei termini in cui era concepito, io non avrei potuto assolutamente accettare; imperocchè esso tendeva ad assicurare i terzi per il solo fatto dell'acquisto ch'essi avessero operato con titoli atti a trasferire il dominio ed indipendentemente dalle condizioni della prescrizione.

Osservai pertanto all'onorevole Trezzi, ed ora ripeto, che io non avrei potuto accettare il suo emendamento, come era proposto, poichè io non poteva legittimare dei fatti indebiti, i quali ben potevano essere giusti nei rapporti dei possessori e dei loro autori, ma non potevano essere giusti tuttavoltachè non tutelati dalla prescrizione dirimpetto a coloro i quali si fossero presentati per rivendicare i loro beni.

Avendo l'onorevole Trezzi desiderato che fosse tradotto in legge positiva quel canone della giurisprudenza lombarda, a cui accennavamo ieri, il quale stabilisce la prescrizione a favore dei terzi possessori nei termini del diritto civile, io certamente a questo principio acconsento. Veramente io reputo che ciò sia superfluo; imperciocchè io tengo per fermo che nei rapporti privati, indipendentemente dalle relazioni tra i privati e lo Stato, la prescrizione fosse operativa rispetto a questi vincoli; ma se, per avventura, si desidera rendere maggiormente tranquilli a tale riguardo i terzi possessori, io non ho difficoltà di acconsentirvi, mediante quell'emendamento che meglio parrà a consacrare e tradurre in legge il principio adottato dalla giurisprudenza dei tribunali lombardi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MOSCA. Domando di parlare contro la chiusura.

È una questione d'alto momento quella a cui si riferisce l'emendamento dell'onorevole Trezzi; e, se non erro, il signor ministro non ha forse tutta compresa la portata di quest'emendamento, ed io mi credo in obbligo di dire la mia opinione sul medesimo. (*Rumori*)

Voci. Parli! parli!

MOSCA. Prima di tutto pregherò la compiacenza del signor presidente a voler dare nuovamente lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Trezzi.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Trezzi, che ri leggerò, è così concepito:

« Contro i terzi possessori di beni feudali, che ne abbiano un possesso continuato per 50 anni, non sarà ammessa l'azione rivendicatoria... »

MOSCA. Non è detto: *pacifico*?

PRESIDENTE. *Pacifico*, non c'è.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io credetti che vi fosse la parola *pacifico*, suggerita da me stesso; accettai l'emendamento a questa condizione.

TREZZI. È inteso; vuol essere aggiunto.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca può proseguire il suo discorso.

MOSCA. Ora vi pregherò, o signori, di prestarmi un momento d'attenzione.

In massima io debbo chiamare la Camera a seria considera-

zione, per metterla in avvertenza di un grave pericolo che si presenta tutte le volte che, trattandosi di una legge avente un soggetto particolare, si voglia preoccuparsi di un ordine di considerazioni estranee al soggetto proprio della materia.

Questo è precisamente il caso in cui, trattandosi esclusivamente dell'abolizione dei vincoli feudali, si vuole preoccupare l'attenzione della Camera sopra pericoli supposti o creduti di liti, che tutt'al più non è l'abolizione dei vincoli feudali che crea, ma che essa puramente accetta, lasciando le cose nello stato in cui si trovano. E debbo tanto più richiamare l'attenzione della Camera su questo punto, perchè, se ben lo ricorda, quando io pregai di differire la trattazione di questa questione, dopochè si fosse trattata la questione relativa all'abolizione dei feudi, dei maggioraschi e dei fidecommessi, soggiunse appoggiandomi l'onorevole D'Ondes, che vi sarebbe stata anche una grande convenienza di farlo per poter avere alcuni di quei dati positivi, da cui si fosse potuto desumere quanto e quanto grande e veramente reale fosse il pericolo tanto vantato delle liti e delle perturbazioni che si credeva questa legge dovesse produrre nel modo contemplato nel progetto ministeriale.

Ora si viene in campo precisamente con una pretensione che, secondo me, è assolutamente estranea al soggetto della legge, e che noi non abbiamo argomenti sufficienti per conoscere quanto sia fondata.

Dico poi che mi fa senso di trovare questa pretesa avanzata appunto da persone che si sono opposte alla questione sospensiva per l'unico motivo che vi era un'essenziale differenza tra feudi e fidecommessi, e quindi non erano precisamente in relazione coll'indole speciale della materia che si doveva trattare. Io ho considerato la relazione della Commissione su questo punto, la quale non lascia nulla a desiderare. Essa dice che, se vi sarà qualche caso di chi posseda illegittimamente e con mala fede dei beni feudali, i tribunali ne faranno giustizia (sono parole della relazione), nè intendiamo noi di togliere diritti a chi avesse ragione giuridica a rivendicarli.

Queste sono le parole della relazione della Commissione; ed a queste parole fu appieno conseguente la Commissione, introducendo nel progetto ministeriale delle leggerissime modificazioni, che io accetto interamente, perchè mi paiono soddisfacenti. Essa dice che colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della legge; ed io dico che o questi diritti sono o non sono stati acquistati: se sono stati acquistati, a tenore delle leggi vigenti in Lombardia, l'articolo ministeriale, come venne emendato dalla Commissione, vi soddisfa compiutamente; se poi non sono stati acquistati, io non vedo per qual motivo si possa volerli tutelare. Io non vedo nemmeno in che modo si possa dire che *loro non si possa pregiudicare*; imperocchè non si può pregiudicare togliendo ciò che non esiste. L'emendamento dell'onorevole Trezzi, se si fosse limitato a sciogliere quel dubbio che, per avventura, egli avesse creduto poter restare anche dopo che la giurisprudenza lombarda ha deciso costantemente la questione in questo senso; se si fosse limitato cioè a voler assicurare ai possessori dei beni feudali quella prescrizione che loro competerebbe secondo le leggi vigenti in Lombardia, non avrei nessuna difficoltà ad accettare il suo emendamento, benchè ritenga che sia superfluo, inutile; ma le espressioni usate dal signor Trezzi non mi convengono, poichè il signor Trezzi propone una provvidenza diversa da quella che vige in Lombardia.

Per acquistare, non basta, secondo le leggi che sono in vigore, avere un possesso pacifico di trent'anni; è necessario anche il titolo legittimo, è necessaria anche la buona fede; il titolo legittimo vi deve essere necessariamente, poichè ciascuno per possedere deve avere un titolo.

In quanto poi alla buona fede, io domanderò alla Camera se essa intenda di proteggere la mala fede; se ella non intende proteggere la mala fede, deve respingere l'emendamento del signor Trezzi, perchè è inutile, essendo già provveduto col progetto della Commissione.

Se invece si vuol anche soddisfare al pericolo, al timore che possa non valere al possessore dei beni feudali l'ordinaria usucapione civile, allora si faccia un emendamento col quale sia mantenuta anche la condizione portata dal paragrafo 1460 del vigente Codice civile.

CHIAVES. Io intendeva di accennare a gran parte delle cose dette dall'onorevole Mosca, e non mi farò a ripeterle.

Ritengo che questo emendamento, se non è inutile, contenga una enorme ingiustizia.

Se la prescrizione si è compiuta regolarmente, e secondo le leggi generali, i tribunali decideranno; se si tratta all'inccontro di un possesso il quale per avventura non avesse tutti i requisiti voluti per prescrivere, e si volesse pur tuttavia in questa materia attribuire a questo possesso facoltà d'indurre la prescrizione, io mi vi opporrei con tutte le mie forze, perchè sarebbe una spogliazione.

Non basta neppure il possesso pacifico perchè valga ad indurre la prescrizione; ma vuol essere possesso pacifico pubblico, e non equivoco, e così è stato definito appunto nella legge generale; ed io non saprei come si potrebbe qui giustamente dire altrimenti. Signori, nelle legislazioni di ogni tempo, se si ritenne opportuno ed anco necessario, fino ad un certo punto, lo attribuire ad un lungo lasso di tempo la virtù di fare che il mio diventasse tuo, ed il tuo diventasse mio, hanno però sempre considerato quelle legislazioni che con questo mezzo si faceva un'eccezione ai principii generali di giustizia e di ragione; quindi si andò minutamente determinando quali fossero i caratteri che doveva avere il possesso per indurre la prescrizione. Or dunque, vorremo noi ora in fatto di prescrizione, in cosa ch'è già un'eccezione ai principii generali di giustizia, stabilire virtù di indurre prescrizione ad un possesso che non possa dirsi contenere gli estremi cui ho accennato?

In sostanza, o signori, la conseguenza dell'emendamento dell'onorevole Trezzi potrebbe ridursi a questa forma semplicissima: Tizio ha i beni di Caio; non li possiede secondo i titoli riconosciuti dalla legge; ma, siccome Tizio potrebbe essere molestato da una lite per parte di Caio, e non è bene che vi sieno liti, aggiustiamo la cosa in modo che Tizio si tenga i beni di Caio, e Caio rimanga a bocca asciutta.

Domando se la Camera possa voler sancire un siffatto principio.

Quindi, senza soffermarmi all'aggiunta fatta dall'onorevole Mosca, la quale, non facendo altro che ripetere un articolo del Codice che è già in vigore, io ritengo superflua, dichiaro che credo debba e spero voglia la Camera respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Trezzi.

TREZZI. Se mai facesse senso la parola *possessore*, metterò invece la parola *acquistore*.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Turati.

TURATI. Non approvo il principio sostenuto dall'onorevole Trezzi, perchè torrebbe di mezzo le regole ordinarie di giustizia che regolano le prescrizioni. Però s'iam tutti d'ac-

cordo, mi pare, nel voler tradurre in legge la giurisprudenza adottata dai tribunali lombardi, che in materia feudale si debba applicare l'ordinaria prescrizione trentenaria, perchè c'è naturalmente il titolo originario, c'è la buona fede, c'è la supposizione che si fa cosa utile. Farò al riguardo un riflesso, per cui forse si cambierà parere.

Nel Codice austriaco trovasi una disposizione la quale, trattandosi di fedecommessi o d'enfiteusi, applica la prescrizione, non la prescrizione trentenaria, ma la quadragenaria, e dice che i vincoli del fedecommesso non si prescrivono che in 40 anni; ora, potrebbe nascere il pericolo che i tribunali non ammettessero questa massima e volessero risalire e far valere la prescrizione centenaria per assimilazione; questo potrebbe avvenire se la legge non lo dichiara nettamente, come potrebbe avvenire la prescrizione quadragenaria. Quindi a me pare che con una lievissima addizione si possa combinar tutto, salvando ogni timore, col dire: « colla presente legge non s'intendono pregiudicati i diritti di proprietà e d'altra natura, riflettenti i diritti dei terzi, anche in forza della prescrizione trentenaria.

CASTELLI. Domando la parola. (*Ai voti! ai voti!*)

Voci. Parli!

PRESIDENTE. Ha la parola, con preghiera di esser breve, poichè la Camera vuol andare ai voti.

CASTELLI. Io credo che lo scopo dell'emendamento proposto dall'onorevole Trezzi tende ad introdurre una larga interpretazione dichiarativa della legge feudale, la quale si dovrebbe, secondo la legge vigente tuttodi ancora, applicare a questa questione, se ora in questo caso sia opponibile l'azione vendicatrice in confronto dei terzi possessori dei feudi. Per due leggi di Corrado e di Lotario è stabilito che, qualora si sieno alienati beni feudali, e che si trovino in possesso di terzi, può aver luogo la rivendicazione in qualunque tempo *nulla prescrizione impediante*.

Il che vorrebbe dire che nemmeno la trentenaria, nè la centenaria prescrizione stessa vale a togliere ai terzi possessori il pericolo di essere dispogliati del loro possesso da chi è al feudo chiamato.

Ora lo scopo dell'emendamento Trezzi sarebbe quello di togliere con una interpretazione autentica siffatto pericolo, per sostituire la prescrizione ordinaria e civile anche alla materia feudale. In questo senso io appoggio l'emendamento Trezzi, avvertendo che non credo già che basti il possesso trentennale senza tutte le altre condizioni prescritte dal Codice civile, ma che si esigano i requisiti della prescrizione ordinaria secondo il Codice civile, e che essa sia applicata anche ai beni feudali.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io aveva dichiarato di essere disposto ad accettare quell'emendamento, per cui fosse tradotta in legge, sebbene a me paresse invero superfluo, quella massima che la giurisprudenza lombarda aveva consacrata. Ma ora, dopo le osservazioni che si sono fatte, egli è evidente come realmente la redazione proposta dall'onorevole Trezzi potrebbe andare ben oltre allo scopo proposto.

Quindi io proporrei questo modo di redazione:

« Contro l'azione vendicatoria potranno i terzi possessori di beni feudali opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile. »

PRESIDENTE. Il signor Trezzi accetta questa redazione?

TREZZI. L'accetto.

RESTELLI, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'alinea ora proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Lo metto ai voti.

RESTELLI. L'emendamento che è stato accolto dalla Camera va messo tra questi due capi.

PRESIDENTE. S'intenderà intercalato fra i due capi l'emendamento già approvato dalla Camera.

Metto ai voti l'articolo testè letto con l'aggiunta di questo emendamento.

(La Camera approva.)

(Il deputato Natoli presta il giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DI VARI DEPUTATI RELATIVO AL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO IN SICILIA.

PRESIDENTE. Debbo prevenire la Camera che è stato presentato da varii deputati un disegno di legge, per modificare alcune disposizioni del decreto del luogotenente generale della Sicilia, pubblicato il 17 febbraio 1861, riguardante il nuovo ordinamento giudiziario in quell'isola.

Questo disegno di legge è sottoscritto dai seguenti deputati: Musumeci, Ugdulena, Corleo, La Farina, Giardina, De Luca, Salamone.

Sarà mandato agli uffici per vedere se ne viene autorizzata la lettura.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DISCUSO.

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge ora discusso rimane così emendato. (Vedi vol. *Documenti*.)

Si passerà allo squittinio segreto sulla legge di cui testè furono votati gli articoli.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 205

Maggioranza 105

Voti favorevoli 151

Voti contrari 54

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

1° Sussidio alla società nazionale del tiro a segno;

2° Età maggiore nelle provincie lombarde;

3° Maggiori spese sul bilancio 1860 ed anni precedenti del Ministero dell'interno.